



*Dipartimento di Scienze Politiche*  
*Corso di laurea triennale in Scienze Politiche*

LA TRATTA DI ESSERI UMANI E IL CASO DELLA  
ROTTA NIGERIANA: TUTELA, ASSISTENZA E  
ACCOGLIENZA DELLE VITTIME, PREVENZIONE DEL  
FENOMENO

*Cattedra: Diritto e Politiche di Immigrazione e Asilo*

*Relatore: Christopher Hein*

*Candidata: Margherita Minnucci*  
*Matricola: 080432*

*Anno accademico: 2017 – 2018*

<b>Introduzione</b> .....	1
<b>Capitolo 1. NATURA E CARATTERI DELLA TRATTA DI PERSONE: IL QUADRO NORMATIVO EUROPEO E ITALIANO</b> .....	3
1.1 SISTEMI DI TUTELA DELLE VITTIME DI TRATTA: BREVE EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA INTERNAZIONALE, EUROPEA E ITALIANA.....	3
1.1.1 Sul piano Internazionale.....	3
1.1.2 Sul piano Europeo.....	5
1.1.3 Sul piano Nazionale.....	9
1.2 DEFINIZIONE INTERNAZIONALE DELLA TRATTA DI ESSERI UMANI.....	13
1.2.1 Tratta e traffico: il debole confine tra i due fenomeni.....	13
<b>Capitolo 2. UN CASO STUDIO: DALLA NIGERIA ALL’ITALIA</b> .....	16
2.1 LE NIGERIANE VITTIME DI TRATTA: PRESENZA IN ITALIA, STRUTTURA DELLE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI E DATI SUL FENOMENO.....	17
2.1.1 Lo sviluppo della prostituzione nigeriana in Italia.....	17
2.1.2 Organizzazione della rete criminale.....	18
2.1.3 Numeri in aumento.....	19
2.2 IL MODELLO NIGERIANO E IL CARATTERE TRANSNAZIONALE.....	21
2.2.1 La testimonianza di Blessing Okoedion.....	23
2.2.2 Da Benin City ai porti italiani, attraverso Niger e Libia.....	25
2.2.3 Evoluzione della rotta nigeriana.....	27
<b>Capitolo 3. PRIMA ACCOGLIENZA, TUTELA, PREVENZIONE: COSA ACCADE ALLE VITTIME DI TRATTA CHE RAGGIUNGONO L’ITALIA</b> .....	29
3.1 L’ARRIVO IN ITALIA: IDENTIFICAZIONE, ASSISTENZA, TUTELA.....	30
3.1.1 Azione dell’OIM sulle frontiere.....	36
3.2 RITORNO IN NIGERIA DELLE VITTIME DELLA TRATTA A FINI SESSUALI.....	39
3.2.1 Il Rimpatrio.....	40
3.2.2 Azione anti-tratta in Nigeria.....	41
3.3 OSTACOLI AD UNA EFFETTIVA LOTTA CONTRO LA TRATTA E TUTELA DELLA VITTIMA IN ITALIA E IN NIGERIA.....	43
3.3.1 Azioni dell’attuale Governo italiano.....	45
3.3.1.1 Il decreto sicurezza e immigrazione.....	45
3.3.2 Urgente necessità di un approccio focalizzato sui diritti umani.....	47

<b>Conclusione</b> .....	49
<b>Abstract</b> .....	51
<b>Bibliografia</b> .....	53
<b>Sitografia</b> .....	54
<b>Riferimenti Normativi</b> .....	58

## Introduzione

---

Quando si parla di schiavitù si tende ad associare questo fenomeno ad un'epoca passata ormai conclusa, un'epoca distante nel tempo e nel modo di pensare. Potrebbe (o meglio *dovrebbe*) sembrare assurdo discuterne ancora oggi in una società fondata sui diritti e sulle libertà dei singoli come quella europea, eppure questo fenomeno esiste tuttora ed è più diffuso di quanto si possa immaginare. Ogni giorno si nascondono sotto i nostri occhi vittime di pratiche disumane che vengono costrette alla prostituzione, all'accattonaggio, al lavoro forzato; persone trafficate all'interno di uno stesso Paese o illegalmente oltre i confini nazionali attraverso lunghi e degradanti viaggi; persone rese merce di scambio di un mercato vastissimo, sempre più radicato e organizzato. Lo scopo ultimo della tratta è infatti lo *sfruttamento* della vittima all'arrivo del paese di destinazione, sfruttamento che si può manifestare in diverse forme tra le quali la più sviluppata è quella della prostituzione, considerata come terzo mercato più proficuo al mondo dopo quello delle armi e della droga.

L'importanza di parlare di tratta di esseri umani come un modello di "*schiavitù moderna*", nasce proprio dal fatto che nell'attuale dibattito politico questa pratica non viene molto considerata, o per lo meno non quanto si dovrebbe. Le dinamiche su cui si fonda la definizione di tratta spesso si confondono all'interno del più generale fenomeno dell'immigrazione clandestina, ma per attuare un'efficace lotta è necessario distinguere i vari fenomeni delineandone le caratteristiche e i meccanismi specifici.

Per questo motivo, il seguente elaborato – suddiviso in tre capitoli – tenta di illustrare il fenomeno dal punto di vista giuridico, sociale e politico, cercando di ripercorrere (anche attraverso testimonianze) il tragitto delle vittime dal paese di origine a quello di destinazione. In particolare, si prende in analisi il caso della rotta delle donne nigeriane in Italia, vista l'evoluzione che questa ha avuto negli ultimi anni, e i sistemi di tutela, assistenza, accoglienza delle vittime e di prevenzione del fenomeno sia sul territorio italiano che su quello nigeriano, individuandone anche alcuni punti critici.

Il primo capitolo ha lo scopo di spiegare brevemente l'evoluzione della normativa riguardante la tratta di esseri umani, sia a livello internazionale che europeo e italiano. Si mostra come, affinché vi sia un riconoscimento del fenomeno a livello internazionale, bisogna aspettare il Protocollo Addizionale alla Convenzione Onu contro la criminalità organizzata transnazionale (2000), anche detto Protocollo di Palermo, in cui finalmente si definisce la tratta dal punto di vista giuridico e la si distingue dal fenomeno del traffico, descritto in un secondo protocollo addizionale alla convenzione. È questo il punto di riferimento da cui si sviluppa poi la normativa europea e di conseguenza quella italiana. Viene sottolineata quindi la differenza tra tratta e traffico di esseri umani attraverso gli

elementi principali che caratterizzano o l'uno o l'altro fenomeno, come il differente *scopo*, il *legame* tra trafficanti e trafficati, la questione del *reclutamento* e della *coercizione*.

Tuttavia, per comprendere al meglio in cosa consista nella realtà essere vittime di tratta, si rivela necessario focalizzarsi sul viaggio della vittima e sulla gravità delle condizioni e delle situazioni che essa è costretta a vivere in ogni fase fino all'arrivo in Italia. Nel secondo capitolo viene infatti descritta la rotta delle donne nigeriane in modo da sottolineare il processo di “*disumanizzazione*” e “*vulnerabilizzazione*” delle vittime che prima di raggiungere le coste italiane attraversano Nigeria, Niger e Libia in condizioni che ledono gravemente i diritti umani. Si riflette poi sull'evoluzione della rotta a partire dalla rivoluzione araba del 2011, che ha modificato alcune dinamiche interne al fenomeno, soprattutto a livello di organizzazione criminale e dei ruoli che i differenti agenti hanno al suo interno.

A questo punto, nel terzo capitolo si descrivono le modalità in cui queste ragazze vengono accolte allo sbarco e in seguito assistite e aiutate. Infatti, si illustra in particolar modo il Piano Nazionale d'Azione contro la tratta (PNA), 2016-2018, e il suo meccanismo di *Referral*. Si descrive poi l'azione dell'OIM per quanto riguarda l'identificazione precoce delle vittime al momento stesso dello sbarco ma anche la sua azione nell'ambito dei rimpatri assistiti, che prevedono una collaborazione tra paese di origine e di destinazione. Di conseguenza ci si chiede quale sia la risposta alla diffusione del fenomeno nella Nigeria stessa. È per questo che si rivela necessario riportare l'azione di prevenzione, tutela e reintegrazione di cui diverse ONG locali come la NAPTIP si occupano. Infine si cerca di individuare i punti deboli dei sistemi illustrati lungo tutto l'elaborato: si definiscono gli ostacoli nella prassi per l'attuazione di una politica coordinata ed efficiente contro il fenomeno della tratta di esseri umani, facendo una riflessione sulla direzione in cui si stanno evolvendo le azioni del governo italiano attuale che portano tutt'altro che ad un miglioramento del sistema.

Si può di conseguenza considerare come fine ultimo di fornire le informazioni basilari per poter comprendere più nel profondo il punto di vista delle vittime, sottolineando infine la distanza tra giurisdizione e prassi.

# Capitolo 1. NATURA E CARATTERI DELLA TRATTA DI PERSONE: IL QUADRO NORMATIVO EUROPEO E ITALIANO

---

## 1.1 Sistemi di tutela delle vittime di tratta: breve evoluzione della normativa internazionale, europea e italiana

### 1.1.1 Sul piano Internazionale

La strategia dell'UE e la sua evoluzione per l'eradicazione della tratta degli esseri umani e l'individuazione di ulteriori azioni concrete<sup>1</sup> viene descritta attraverso le molteplici direttive che si sono susseguite nel corso degli ultimi decenni. Essendo infatti quello della tratta un fenomeno in costante evoluzione, anche la normativa che si occupa di contrastare questo crimine si evolve di pari passo. In particolare, la strategia europea in quest'ambito mira a intensificare i sistemi di individuazione delle vittime, prevenzione, protezione e assistenza; migliorare la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati interessati per una sempre maggiore armonizzazione delle politiche nazionali; potenziare l'azione penale nei confronti dei fautori dei reati; aumentare la conoscenza delle problematiche emergenti riguardo *tutte* le forme di tratta di esseri umani e di conseguenza trovare efficaci risposte.<sup>2</sup>

A livello internazionale già all'inizio del Novecento iniziavano ad esserci i primi strumenti di contrasto al traffico criminale di donne bianche destinate alla prostituzione. Risale al 1904 infatti l'“Accordo Internazionale per assicurare una protezione efficace contro il traffico criminale conosciuto sotto il nome di tratta delle bianche”<sup>3</sup> in cui era presente una distinzione tra vittime minorenni, oggetto dell'Accordo a prescindere dal consenso, e vittime maggiorenne che invece erano considerate tali solo nel caso fossero presenti forme di coercizione e abuso. Tuttavia, in questa prima convenzione, non si parla né di punizione nei confronti dei colpevoli, né di tutela nei confronti della vittima. Il passo successivo si ha con la “Convenzione Internazionale per la repressione della tratta di

---

<sup>1</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – “La strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta degli esseri umani (2012-2016) – COM (2012) 286 final”, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0286>.

<sup>2</sup> Relazione Illustrativa, documenti della camera, [http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0051\\_F001.pdf&leg=XVII](http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0051_F001.pdf&leg=XVII).

<sup>3</sup> *International Agreement for the Suppression of the White Slave Traffic*, entrato in vigore nel 1905.

esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione altrui”<sup>4</sup> la quale, come si evince dal titolo, si riferisce esclusivamente allo sfruttamento sotto forma di prostituzione.

Per colmare queste mancanze bisogna aspettare fino al 2000 con il Protocollo Addizionale della Convenzione Onu contro la criminalità organizzata transnazionale<sup>5</sup>, grazie al quale si definisce una volta per tutte il fenomeno e si indicano in maniera generale le misure da attuare per una politica anti-tratta coordinata.

La tratta di esseri umani viene configurata in maniera generale come una violazione di diritti umani, in quanto fenomeno molto simile a quello della schiavitù, oltre ad essere un grave reato per il cui contrasto sono stati adottati diversi strumenti internazionali come:

## **Il protocollo di Palermo**

---

Il protocollo è la prova della presa di coscienza della necessità di un’azione coordinata per combattere il fenomeno e per garantire maggiore tutela dei diritti delle vittime a livello internazionale. Adottato dalle Nazioni Unite a Palermo nel 2000 e entrato in vigore il 25 dicembre 2003, attualmente (novembre 2018) è stato ratificato da 171 Stati, tra cui l’Italia nel 2 agosto 2006, pur essendo tra i primi paesi firmatari nel 2000<sup>6</sup>. La convenzione viene considerata come “il più grande sforzo di armonizzazione normativa e di promozione della cooperazione giudiziaria mai promosso in precedenza dagli Stati”<sup>7</sup>, e ciò si può evincere anche dal Preambolo stesso del Protocollo. Qui infatti viene dichiarato che “una efficace lotta alla tratta internazionale delle persone [...] richiede un *approccio internazionale globale* nei Paesi di origine, transito e destinazione che includa misure atte a *prevenire* tale tratta, *punire i trafficanti* e *tutelarne le vittime*”, ponendo attenzione particolare sui diritti fondamentali. Quindi, considerando l’inesistenza di uno *strumento universale* che affronti tutti gli aspetti della tratta di persone e che garantisca una sufficiente tutela delle persone vulnerabili, è necessaria “l’integrazione della Convenzione con uno strumento internazionale per la *prevenzione, repressione e punizione* della tratta di persone, in particolare di donne e bambini”<sup>8</sup>.

---

<sup>4</sup> Approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con la risoluzione 317 del 2 dicembre 1949, entrata in vigore nel 1951; sostituisce le Convenzioni precedenti.

<sup>5</sup> *Protocollo delle Nazioni Unite contro la tratta delle persone – “Protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and children, supplementing the United Nations Convention against transnational organized crime”*, Palermo, 2000.

<sup>6</sup> UNTC – United Nations Treaty Collection, <https://treaties.un.org/>, (ultimo accesso 24 Novembre 2018).

<sup>7</sup> FREZZA F., PACE N.M., SPIEZA F., “*Il Traffico e lo sfruttamento di esseri umani*”, Giuffrè Editore, Milano 2002.

<sup>8</sup> Preambolo del Protocollo delle Nazioni Unite contro la tratta delle persone.

Risulta chiaro che il protocollo sia frutto di una riflessione degli stati firmatari accortisi dell'assenza di un'azione specifica nei confronti del fenomeno della tratta all'interno della normativa internazionale. Più precisamente, gli scopi del Protocollo, elencati nell'art. 2, sono quello di prevenire e combattere la tratta di persone; tutelare e assistere le vittime nel rispetto dei loro diritti umani; promuovere la cooperazione fra gli Stati Parte al fine di realizzare detti obiettivi<sup>9</sup>. Inoltre, detta anche delle linee guida che gli Stati Parte devono seguire sia nel momento dell'accoglienza che nel momento successivo. Il Protocollo rappresenta pertanto un punto di arrivo e di partenza dell'evoluzione della normativa nazionale e internazionale, che dà una volta per tutte una definizione precisa del fenomeno della tratta.

### **1.1.2 Sul piano Europeo**

#### **Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani**

---

A livello europeo la tratta viene definita dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani<sup>10</sup>, la quale tiene conto delle precedenti Raccomandazioni, del Protocollo di Palermo e quindi dell'“esigenza di elaborare uno strumento giuridico internazionale globale che sia incentrato sui diritti umani delle vittime della tratta e sulla creazione di uno specifico meccanismo di monitoraggio”. Entrata in vigore nel 1° febbraio 2008, è stata ratificata dall'Italia nel 29 novembre 2010 ed è successivamente entrata in vigore nel 1° marzo 2011.

Gli obiettivi della Convenzione sono prevenire e combattere la tratta, proteggere i diritti umani delle vittime, perseguire gli autori del reato, promuovere la cooperazione internazionale. Al suo interno viene anche citato il principio di non discriminazione, secondo il quale l'attuazione delle disposizioni e in particolare la fruizione delle misure di protezione e promozione dei diritti delle vittime, “dovrà avvenire senza alcuna discriminazione fondata sul sesso, sulla razza, sul colore, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o di altro genere, sulle origini nazionali o sociali, sull'appartenenza ad una minoranza nazionale, sulla ricchezza, sulla nascita o su qualsiasi altro tipo di condizione”<sup>11</sup>.

---

<sup>9</sup> Art. 2 *Protocollo addizionale sulla lotta alla tratta*: “Gli obiettivi del presente Protocollo sono: a) prevenire e combattere la tratta di persone, prestando particolare attenzione alle donne e ai bambini; b) tutelare e assistere le vittime di tale tratta nel pieno rispetto dei loro diritti umani; e c) promuovere la cooperazione fra gli Stati Parte al fine di realizzare detti obiettivi.”

<sup>10</sup> *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani*, Varsavia, 16 maggio 2005, Traduzione in italiano a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per i diritti e le pari opportunità - <http://www.coe.int/trafficking/>.

<sup>11</sup> Art. 3 della *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani*.



Inoltre, vengono elencate una serie di disposizioni obbligatorie di assistenza alla vittima, che, tra le altre cose, prevedono la possibilità di ottenere permessi di soggiorno; la responsabilità penale, civile o amministrativa delle persone giuridiche per il reato di tratta, senza pregiudicare la responsabilità penale delle persone fisiche fautrici del reato; la promozione della cooperazione tra le autorità pubbliche, organizzazioni non governative e membri della società civile e di campagne di sensibilizzazione verso le potenziali vittime; la garanzia di condizioni di vita che assicurano la sussistenza delle vittime, per mezzo di misure come un alloggio adeguato e sicuro, un'assistenza materiale e psicologica, un supporto per il reinserimento o reintegrazione nella società, cure mediche, assistenza legale, accesso all'istruzione per i minori, traduzione di informazioni che riguardano i loro diritti e i servizi a loro disposizione in una lingua da loro comprensibile.

In quest'ambito l'Unione Europea, oltre alla Convenzione sopracitata, ha emanato nel tempo diverse direttive. Tra le più importanti vi sono la Direttiva 2004/81/UE, che si concentra sulla questione del titolo di soggiorno e la Direttiva 2011/36/UE, che invece riguarda la prevenzione e repressione della tratta e la tutela della vittima.

### **Direttiva UE 2004/81/CE riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di Paesi Terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti**

---

La direttiva indica i criteri secondo i quali cittadini di Paesi Terzi vittime di tratta possono ottenere o meno un permesso di soggiorno. In particolar modo, nel documento si parla di un “periodo di riflessione” (art. 6), durante il quale la vittima ha del tempo per considerare l'opzione di liberarsi dall'organizzazione criminale e di poter cooperare *consapevolmente* con le autorità competenti per contribuire alla lotta contro la tratta e per ottenere di conseguenza un permesso di soggiorno regolare. Quest'ultimo viene rilasciato solo a chi, durante il periodo di riflessione, riesce a sottrarsi completamente dall'influenza degli sfruttatori<sup>12</sup>.

Tuttavia, se da un punto di vista ideale potrebbe sembrare scontata la volontà da parte della vittima di voler uscire dalla condizione di sfruttata, da un punto di vista reale non è poi così semplice fare in modo che essa collabori. Molto spesso infatti le vittime non sono pienamente consapevoli della gravità della situazione in cui si trovano e in ogni caso sono sottoposte ad una forte violenza

---

<sup>12</sup> “Lo Stato membro interessato può porre fine in qualsiasi momento al periodo di riflessione se le autorità competenti hanno accertato che l'interessato ha attivamente, volontariamente e di propria iniziativa ristabilito un legame con gli autori dei reati [...] per motivi attinenti alla pubblica sicurezza e alla salvaguardia della sicurezza nazionale”, art. 6 comma 4 della Direttiva 2004/81/CE.

psicologica che più di tutto le frena nel compiere il primo passo verso la denuncia degli autori dei reati. Per questo motivo sono necessari programmi di assistenza materiale e psicologica e di diffusione delle informazioni sui diritti che le riguardano.

### **Direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime.**

---

La direttiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, firmata nel 5 aprile 2011, sostituisce la precedente decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI<sup>13</sup> che già a suo tempo era risultata innovativa nell'ambito della lotta alla tratta. Infatti, quest'ultima aveva ampliato il raggio d'azione dell'Unione Europea ampliando la definizione dello scopo della tratta anche ad altre forme di sfruttamento, oltre allo sfruttamento sessuale (allineando così la normativa europea con quella internazionale del Protocollo del 2000).

La suddetta Direttiva, non solo ha come obiettivo quello di garantire un rafforzamento delle misure penali di repressione, ma mira anche ad assicurare una effettiva protezione delle vittime, intesa come momento imprescindibile nell'azione di contrasto alla tratta di persone, che necessariamente richiede un approccio integrato sia sul piano giudiziario e sociale, sia sul piano degli attori coinvolti (magistratura, forze di polizia, enti pubblici etc.). Le problematiche che vengono affrontate all'interno della Direttiva 2011/36, come si legge nel titolo, sono in particolare la prevenzione e repressione del reato e la tutela delle vittime, ossia settori con le maggiori carenze a livello nazionale.

Oltre alla definizione del fenomeno (ripresa dal Protocollo di Palermo), tra gli aspetti più significativi si può sottolineare “la *irrelevanza del consenso* della vittima allo sfruttamento qualora sia stato utilizzato uno dei mezzi coercitivi previsti al fine dell'acquisizione del controllo sul soggetto passivo; la punibilità dell'istigazione, del favoreggiamento, del concorso e del tentativo di tratta; una specifica entità del trattamento sanzionatorio nonché una serie di circostanze aggravanti, la maggior parte delle quali qualificate dalle condizioni delle vittime; la responsabilità delle persone giuridiche; misure che consentano alle autorità degli Stati membri di sequestrare e confiscare gli strumenti ed i proventi derivanti dai reati di tratta”<sup>14</sup>.

Inoltre, grazie alla Direttiva sono state introdotte al livello europeo diverse novità che riguardano:

---

<sup>13</sup> *Decisione Quadro del Consiglio del 19 luglio 2002 sulla lotta alla tratta degli esseri umani*. Pubblicata nella G.U.C.E. 1 agosto 2002, n. L 203. Entrata in vigore l'1 agosto 2002.

<sup>14</sup> Revisione illustrativa,

[http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0051\\_F001.pdf&leg=XVII](http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0051_F001.pdf&leg=XVII) .

- il *coordinamento della strategia dell'Unione al contrasto della tratta di esseri umani*, che prevede l'istituzione della figura del Coordinatore anti-tratta, al quale gli Stati membri dovranno trasmettere le informazioni necessarie per realizzare la relazione biennale della Commissione in merito ai progressi compiuti nella lotta alla tratta di esseri umani (art. 20)<sup>15</sup>;
- Il *potenziamento dell'azione di repressione dei colpevoli* da un punto di vista *processuale*, secondo il quale l'esercizio dell'azione penale viene svincolato da una ipotetica querela, denuncia o accusa formale delle vittime e, soprattutto, non viene interrotto in seguito ad una eventuale ritrattazione della dichiarazione della vittima (art. 9 comma 1)<sup>16</sup>;
- la *cooperazione tra autorità di polizia e giudiziarie nazionali*, per cui gli Stati membri adottano misure necessarie affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per il reato di tratta dispongano di strumenti investigativi efficaci, quali quelli utilizzati contro la criminalità organizzata o altri reati gravi (art.9 comma 4)<sup>17</sup>;
- una maggiore attenzione per *la tutela della vittima* sia dal punto di vista *processuale* che *amministrativo*. Nel primo caso, la vittima viene tutelata dal momento in cui il processo per il reato, come si è appena visto, non viene subordinato alla querela, denuncia o accusa della vittima e non viene interrotto nel caso della ritrattazione della vittima. Questo perché se così non fosse si ostacolerebbe la lotta alla tratta, poiché le vittime molto spesso tendono a ritrattare, dal momento che temono fortemente una ritorsione nei propri confronti e in quelli delle loro famiglie da parte dei fautori del reato. Per quanto riguarda la tutela amministrativa invece vengono previste adeguate *misure di assistenza e sostegno prima, durante e per un congruo periodo di tempo successivamente alla conclusione del procedimento penale* (art. 11, par. 1), parametrata a esigenze specifiche del singolo, il quale aderisce in modo consensuale e informato. La novità presente nell'art. 11 è anche quella riguardante la concessione del permesso di soggiorno *per motivi umanitari* a prescindere dalla collaborazione o meno della vittima con la giustizia;
- infine, si parla quindi di una protezione delle vittime non generalizzata, che prende in esame i bisogni e le necessità individuali. Perciò gli Stati membri devono tener conto *delle esigenze specifiche delle vittime, derivanti in particolare dall'eventuale stato di gravidanza, dallo stato*

<sup>15</sup> Art. 20 della Direttiva 2011/36/ue.

<sup>16</sup> Art. 9 comma 1 della Direttiva 2011/36/ue: Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le indagini o l'azione penale relative ai reati di cui agli articoli 2 e 3 non siano subordinate alla querela, alla denuncia o all'accusa formulate da una vittima e il procedimento penale possa continuare anche se la vittima ritratta una propria dichiarazione.

<sup>17</sup> Art. 9 comma 4 della Direttiva 2011/36/ue: *Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per i reati di cui agli articoli 2 e 3 dispongano di strumenti investigativi efficaci, quali quelli utilizzati contro la criminalità organizzata o altri reati gravi.*

*di salute, da eventuali disabilità, disturbi mentali o psicologici, o dalla sottoposizione a gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale* (art. 11, par. 7). Importante è anche la previsione di una adeguata formazione degli operatori che lavorano sul campo, così da poter riconoscere le vittime e potercisi rapportare in modo più opportuno possibile.

### **1.1.3 Sul piano Nazionale**

La normativa a livello nazionale si sviluppa a seconda delle Convenzioni internazionali ratificate dallo Stato e dei vincoli dettati dalla normativa comunitaria, e si esprime attraverso decreti, articoli del codice penale, regolamenti e, appunto, ratifiche.

Perciò, in Italia la normativa che si occupa di contrastare la tratta di esseri umani è frutto dell'attuazione di una normativa di derivazione europea e di convenzioni internazionali, così come viene descritto nella sezione dei temi dell'attività parlamentare sul sito ufficiale della Camera dei Deputati<sup>18</sup>.

Nel nostro ordinamento la tratta viene severamente punita a partire dall'entrata in vigore della legge n. 228 del 2003, che ha modificato gli artt. 600, 601, 602 del codice penale, per arrivare all'inserimento dell'art. 602-bis con la legge n. 108 del 2010. Si ha poi un ulteriore ampliamento delle condotte punibili con il decreto legislativo n. 24 del 2014, in cui si pone l'attenzione anche sulla questione del risarcimento delle vittime. La protezione sociale vera e propria della vittima è invece connessa al rilascio di un particolare permesso di soggiorno previsto dall'art. 18 del decreto legislativo 286 del 1998, che, non vincolato alla collaborazione della vittima nel processo penale contro i trafficanti, rappresenta un modello avanzato in materia<sup>19</sup>.

In generale, il sistema italiano si conforma e si fa promotore dei principi guida riconosciuti a livello internazionale, tra cui il *principio dell'autonomia della vittima*, il *principio dell'integrazione*, il *principio di sussidiarietà*.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Camera dei deputati, "*La tratta di esseri umani – quadro normativo e statistiche*", [http://www.camera.it/leg17/561?appro=la tratta di esseri umani quadro normativo e statistiche](http://www.camera.it/leg17/561?appro=la%20tratta%20di%20esseri%20umani%20quadro%20normativo%20e%20statistiche), (ultimo accesso: 28 novembre 2018).

<sup>19</sup> SIRIT, Sito dell'osservatorio interventi tratta, "*La tratta in Italia*", <http://www.osservatoriointerventitratta.it> (ultimo accesso: 28 novembre 2018).

<sup>20</sup> *Ibidem*.

## Legge n. 228 del 2003, Misure contro la tratta di persone

Alla luce delle nuove caratteristiche del fenomeno e alla necessità di rendere omogenee le legislazioni nazionali, si ritenne necessario introdurre nell'ordinamento italiano una legge che si concentrasse sulla tratta di esseri umani per poter dare risposte adeguate e contrastare il fenomeno. Per questo nel 2003 venne approvata la legge n. 228, che in particolare rettifica gli articoli 600, 601 e 602 del c.p. (riguardanti rispettivamente la “riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù”, “tratta di persone” e “acquisto e alienazione di schiavi”) con lo scopo di rendere più efficiente il sistema sanzionatorio, e amplia agli autori del reato la disciplina prevista per il reato di associazione a delinquere (416 c.p.)<sup>21</sup>.

Con la legge del 2003 si sono colmate alcune lagune presenti nella normativa italiana in riferimento a delitti di schiavitù, con la previsione di un aumento della pena<sup>22</sup>, con l'aggiunta di aggravanti<sup>23</sup> e del concetto di riduzione o mantenimento in servitù (e non solo in schiavitù). Infatti, questa legge tenta di avvicinare la definizione della tratta di persone a quella di schiavitù, che nei testi internazionali viene descritta come l'esercizio di poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà. Per ciò, in questa nuova forma di schiavitù che è la tratta, la vittima è sottoposta ad un vincolo molto intenso ma non riconducibile in tutto e per tutto alla definizione di schiavitù<sup>24</sup>.

Inoltre, la legge del 2003 prevede anche delle novità dal punto di vista della prevenzione e assistenza. Si ha infatti:

- l'istituzione del *Fondo per le misure anti-tratta*, destinato a finanziare programmi di assistenza e integrazione sociale;
- l'istituzione di uno speciale programma di assistenza per le vittime in modo da assicurare condizioni adeguate di alloggio, vitto, assistenza sanitaria;
- la previsione di speciali politiche di cooperazione, con l'organizzazione di “incontri nazionali e campagne di informazione anche all'interno dei Paesi di prevalente provenienza delle vittime del traffico di persone” (art. 14)<sup>25</sup>.

---

<sup>21</sup> Balloni A., Bisi R., Sette R., “*Principi di criminologia applicata. Criminalità, controllo, sicurezza*”; Edizioni Wolters Kluwer, CEDAM, 2015, p. 208.

<sup>22</sup> La durata della pena non oscilla più tra i cinque e i quindici anni ma passa ad essere compresa tra un minimo di otto e un massimo di venti anni.

<sup>23</sup> Art. 600 comma 4: “La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

<sup>24</sup> Fachile S., Nicodemi F., Nibali Conti M., Alteri G. (a cura di), “*La Tratta di persone in Italia. Volume 2: Le norme di tutela delle vittime e di contrasto alla criminalità*”, Franco Angeli, Milano, 2007, p. 20.

<sup>25</sup> Sito della Camera dei Deputati,

[http://www.camera.it/leg17/561?appro=la tratta di esseri umani quadro normativo e statistiche](http://www.camera.it/leg17/561?appro=la%20tratta%20di%20esseri%20umani%20quadro%20normativo%20e%20statistiche) (ultimo accesso: 28 novembre 2018).

## **Legge n. 108 del 2010, *Ratifica della Convenzione di Varsavia***

---

Affinché si possa ratificare una Convenzione<sup>26</sup> è necessario prima di tutto adeguare l'ordinamento nazionale. Tuttavia, avendo già attuato dei cambiamenti grazie alla legge del 2003, non si è avuto il bisogno di pesanti misure di adeguamento alla Convenzione di Varsavia. La legge 108 del 2010 si limita quindi ad abrogare le singole aggravanti previste dagli artt. 600, 601 e 602, introducendo l'art. 602-bis in cui viene confermato quanto detto nell'art 600 comma 4 aggiungendo l'aggravante nel caso in cui dal fatto derivi un grave pericolo per la vita o l'integrità mentale e fisica della persona oggetto dello sfruttamento.

Altra novità è dettata dal riguardo nei confronti dell'art. 20 della Convenzione, che dichiara penalmente perseguibili atti come il fabbricare, procurare o fornire un documento d'identità o di viaggio falso e il detenere, sottrarre, alterare, danneggiare o distruggere un documento d'identità o di viaggio di un'altra persona<sup>27</sup>.

## **Decreto legislativo n. 24 del 2014, *Attuazione della Direttiva 2011/36/UE***

---

Come si è visto in precedenza, la Direttiva 2011/36/UE mira in generale a rafforzare e colmare le carenze nel quadro del sostegno e dell'assistenza, fisica e psicologica, della vittima della tratta, con attenzione particolare ai minori di 18 anni. Il d.lgs n. 24 del 2014 vuole integrare la formulazione di alcuni articoli del codice penale e riguarda soprattutto<sup>28</sup>:

- la previsione di uno specifico *percorso formativo* su questioni inerenti alla tratta degli esseri umani per i pubblici ufficiali interessati (art. 5);
- la previsione per le vittime di tratta di un diritto all'*indennizzo*, finanziato dal Fondo per le misure anti-tratta, e corrisposto nella misura di euro 1.500,00 per ogni vittima, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali del Fondo;
- l'individuazione del "*punto di contatto nazionale*" nel Dipartimento delle Pari Opportunità, che svolge compiti come il coordinamento e indirizzo, la valutazione delle tendenze del fenomeno, l'elaborazione della relazione biennale sui risultati del monitoraggio nei confronti del coordinatore anti-tratta UE;

---

<sup>26</sup> *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani*, Varsavia, 16 maggio 2005, entrata in vigore il 1 febbraio 2008.

<sup>27</sup> *Ibidem*.

<sup>28</sup> *Ibidem*.

- l'adozione di un *Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione* per stranieri e per cittadini UE vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del c.p., che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria (art. 8);
- l'adozione del *Piano nazionale contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani*, con lo scopo di definire *strategie di lungo periodo per la prevenzione e il contrasto* del fenomeno, con misure di sensibilizzazione, promozione sociale, integrazione delle vittime di tratta. In particolare, il Consiglio dei ministri ha adottato nel febbraio 2016 un Piano biennale relativo al periodo 2016-2018.

### **Fondo per le misure anti-tratta nel bilancio 2017**

---

A finanziare tutti questi programmi e progetti per la prevenzione, assistenza, integrazione e più in generale tutela delle vittime del fenomeno, vi è un Fondo specifico per le misure anti-tratta. In particolare, la legge bilancio 2017 ha aumentato di 5 milioni di euro le risorse per il Fondo, che viene integrato con le somme definite all'art 18 del TU immigrazione (risorse per i programmi di assistenza connessi alla concessione dei permessi di protezione sociale), con i proventi dei casi di confisca penale.

Come si è già detto, il Fondo viene utilizzato per pagare l'indennizzo di 1.500 euro a vittima nei limiti della disponibilità, ma non è l'unica cosa che viene finanziata grazie al Fondo. Infatti, risultando complessivamente 29.654.854 euro nel bilancio di previsione 2017, questi servono per finanziare<sup>29</sup>:

- il programma unico per l'emersione, l'assistenza e l'inclusione sociale delle vittime di tratta;
- la gestione del "Numero Verde Antitratta";
- la realizzazione della prima banca dati nazionale sul fenomeno;
- l'analisi costi/benefici delle misure di protezione previste nel programma unico.

---

<sup>29</sup> *Ibidem.*

## 1.2 Definizione Internazionale della tratta di esseri umani

### 1.2.1 Tratta e traffico: il debole confine tra i due fenomeni

La tratta di esseri umani (*trafficking*) è una grave violazione dei diritti umani fondamentali e una forma di criminalità organizzata transnazionale. In quanto tale, è vietata dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE (articolo 5.<sup>30</sup>) e definito dal TFUE come una forma particolarmente grave di criminalità organizzata (articolo 83<sup>31</sup>), con collegamenti alla politica di immigrazione (articolo 79<sup>32</sup>)<sup>33</sup>.

Alla base del fenomeno c'è quindi uno stretto legame con il traffico (*smuggling*) e l'immigrazione irregolare, tanto che per comprenderne al meglio la complessità è necessario prima di tutto identificarne le caratteristiche che lo distinguono dagli altri crimini transnazionali. Ad affrontare questo tipo di problema sono i due Protocolli Addizionali alla Convenzione delle Nazioni Unite, che riguardano l'uno la tratta e l'altro il traffico di esseri umani. Il primo definisce la tratta come:

«il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere persone, tramite l'impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre *forme di coercizione*, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere *somme di denaro* o *vantaggi* per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra a scopo di *sfruttamento*. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme

---

<sup>30</sup> L'articolo 5 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE (2000/C 364/01) afferma la proibizione della schiavitù e del lavoro forzato. Al comma 3 viene specificata la proibizione della tratta degli esseri umani.

<sup>31</sup> L'articolo 83 del TFUE afferma che "il Parlamento europeo e il Consiglio [...] possono stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni. Dette sfere di criminalità sono le seguenti: terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di denaro, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata [...]".

<sup>32</sup> L'articolo 79 del TFUE afferma che l'Unione sviluppa una politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell'immigrazione illegale e della tratta degli esseri umani. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure in diversi settori, tra cui la lotta contro la tratta degli esseri umani, in particolare donne e minori.

<sup>33</sup> Sito della Commissione Europea, sezione "Migrations and Home Affairs" – Trafficking in human beings, [https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/trafficking-in-human-beings\\_en](https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/trafficking-in-human-beings_en), (ultimo accesso 24 novembre 2018).



di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi».

Aggiungendo al punto b) che

«il *consenso* di una vittima della tratta di persone allo sfruttamento di cui alla lettera a) del presente articolo è irrilevante nei casi in cui qualsivoglia dei mezzi usati di cui alla lettera a) è stato utilizzato»<sup>34</sup>.

Il secondo Protocollo Addizionale invece identifica il traffico come:

«il *procurare*, al fine di ricavare, direttamente o indirettamente, un *vantaggio* finanziario o materiale, *l'ingresso illegale* di una persona in uno Stato Parte di cui la persona *non* è cittadina o residente permanente»<sup>35</sup>.

Alla base dei due fenomeni vi è quindi lo spostamento illegale della persona, ma le modalità, le azioni, gli scopi e la portata del crimine sono diversi nell'uno o nell'altro caso<sup>36</sup>.

Innanzitutto, è importante osservare che nel caso di traffico, dal momento che sono le stesse persone che vogliono intraprendere il viaggio a rivolgersi all'organizzazione criminale, non si parla di reclutamento e tanto meno di coercizione. Elementi che hanno invece ruolo centrale nella tratta in cui viene mantenuto vivo in ogni fase il potere esercitato su coloro che vengono coinvolti: essi non hanno un'effettiva possibilità di scelta, il "consenso" citato anche nella definizione è in realtà dettato da circostanze che non prevedono un rifiuto come risposta, considerando anche che nella quasi totalità dei casi le vittime vengono convinte a partire attraverso l'inganno o il rapimento.

Altro fattore di distinzione dei due fenomeni è lo *scopo*. Se nel caso dello *smuggling* la criminalità organizzata si occupa di offrire diversi servizi (il trasporto da un paese all'altro, il procurarsi documenti falsi, l'alloggio, l'inserimento nel mercato nero etc.) in cambio di un compenso economico, come fosse una vera e propria agenzia di servizi; nel *trafficking* il fine ultimo è lo sfruttamento della persona<sup>37</sup>. Il rapporto tra trafficante e migrante si esaurisce quindi nel momento

---

<sup>34</sup> Art. 3 del Protocollo Addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta delle persone, in particolare donne e bambini (2000).

<sup>35</sup> Art. 3 del Protocollo Addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria (2000).

<sup>36</sup> Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica, *La tratta di esseri umani e le sue implicazioni per la sicurezza della Repubblica*, Relatore sen. Francesco Rutelli, approvata nella seduta del 29 aprile 2009.

<sup>37</sup> Romani P., *"Il ruolo della criminalità organizzata nel traffico degli esseri umani"*, in Carchedi F. (a cura di), *"Prostituzione migrante e donne trafficate. Il caso delle donne albanesi, moldave e rumene"*, Franco Angeli, Milano, 2004.

stesso in cui quest'ultimo mette piede nel paese di destinazione, la vittima di tratta rimane invece legata all'organizzazione criminale in una condizione di subordinazione para-schiavistica.

Infine, si può osservare che dal punto di vista della portata del crimine lo *smuggling* viene considerato come crimine contro gli interessi dello Stato (di cui si violano le leggi sull'immigrazione), mentre la tratta è un crimine nei confronti della persona stessa, che vede lesi i propri diritti fondamentali.<sup>38</sup>

In ogni caso, se sulla carta e sul piano terminologico potrebbe non sembrare poi così difficile distinguere i due fenomeni, nella realtà il confine tra l'uno e l'altro è molto labile: molto spesso persone che inizialmente sono coinvolte solo nel traffico illegale cadono nella trappola della tratta durante il viaggio o all'arrivo nel paese di destinazione; inoltre, che si tratti di traffico o tratta, i diritti fondamentali (come quello alla vita) sono continuamente messi a rischio in tutte le fasi, e non si può parlare di esclusiva violazione dei diritti dello Stato nel caso del traffico.

Nei paragrafi precedenti si è definito in linea generale il fenomeno, sia dal punto di vista normativo che terminologico. Tuttavia, affrontare il discorso rimanendo su un piano generale non porterebbe alla reale comprensione della gravità della situazione e della condizione in cui si trova una vittima di tratta in ogni fase. Quando si parla di tratta di esseri umani si parla di un fenomeno complesso che racchiude al suo interno una moltitudine di casi. Essi si differenziano tra di loro in base all'origine, all'etnia, all'età della vittima, al tipo di sfruttamento (sessuale, lavorativo etc.), alla modalità di coercizione, a chi agisce all'interno della rete criminale. Per questo motivo, nel capitolo successivo, verrà preso in analisi un caso singolo di tipo di tratta, di cui si analizzerà il percorso della vittima dal reclutamento nel paese di origine all'arrivo nel paese di destinazione. In particolare, ci si focalizzerà sulla questione della tratta a scopo di sfruttamento sessuale di donne nigeriane che vengono trasportate in Italia.

---

<sup>38</sup> Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica, *“La tratta di esseri umani e le sue implicazioni per la sicurezza della Repubblica”*, Relatore sen. Francesco Rutelli, approvata nella seduta del 29 aprile 2009, [http://www.parlamento.it/application/xmanager/projects/parlamento/file/repository/commissioni/bicamerale/COMI\\_TATO%20SICUREZZA/34-2.pdf](http://www.parlamento.it/application/xmanager/projects/parlamento/file/repository/commissioni/bicamerale/COMI_TATO%20SICUREZZA/34-2.pdf).

## Capitolo 2. UN CASO STUDIO: DALLA NIGERIA ALL'ITALIA

---

La tratta di esseri umani è un'attività in costante evoluzione. A seconda delle condizioni nei Paesi d'origine e del contesto internazionale, i vari flussi subiscono cambiamenti, si sviluppano nuove rotte, si alterano i ruoli di ciascun agente che prende parte al fenomeno e le relazioni tra di essi. Per quanto riguarda l'Italia, il nostro è paese di destinazione di due flussi in particolare: uno ha origine in Nigeria e l'altro nell'Est Europa. In ogni caso si parla di prevalenza di giovani donne che scappano dal proprio paese con la speranza di trovare una prospettiva di vita migliore in Italia, speranza che in realtà si rivela essere nient'altro che un'illusione. La diffusione di tale pratica può essere ricondotta infatti a diversi fattori, tra cui<sup>39</sup>:

- *La povertà*, elemento alla base dell'offerta del fenomeno della prostituzione schiavizzata, che da sempre deriva dalle gravi condizioni economiche e sociali in cui si trovano i paesi di provenienza delle donne. Si hanno perciò i cosiddetti “*push factors*”, ossia quei fattori che spingono la singola donna a voler lasciare il proprio paese, e “*pull factors*”, che invece sono quei fattori che rendono un paese di destinazione attrattivo (come, per esempio, la sopracitata speranza di una vita migliore);
- *La diversificazione dei mercati*, lo sviluppo di altri business illegali (traffico di armi, di droghe) contribuisce alla creazione di canali ben organizzati in cui confluisce il traffico di persone, sia con lo scopo unico di trasportare clandestini sia per alimentare il mercato del sesso con sempre nuove persone da poter sfruttare. Il mercato della prostituzione migrante, quindi, non ha confini e si muove in maniera trasversale a livello geografico all'interno delle città, degli stati, e tra i continenti;
- *Il guadagno per le organizzazioni criminali*, per cui il trasporto di persone è un modo per differenziare gli investimenti: la tratta di persone costa poco, i guadagni sono considerevoli e i rischi sono pochi.

La tratta si sviluppa generalmente su tre linee di sfruttamento, ossia quello sessuale, quello lavorativo e quello dell'accattonaggio, attività tra le quali la più proficua per le organizzazioni criminali risulta essere la prostituzione. Secondo dati dell'UN, in Europa oltre il 60% delle vittime di tratta sarebbe sfruttato a fini sessuali e circa il 30% per altri lavori forzati<sup>40</sup>.

---

<sup>39</sup> Balloni A., Bisi R., Sette R., “*Principi di criminologia applicata. Criminalità, controllo, sicurezza*”; Edizioni Wolters Kluwer, CEDAM, 2015, pp. 196-197.

<sup>40</sup> Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, “*Relazione su mafie, migranti e tratta di esseri umani, nuove forme di schiavitù*”; relatrice: On. Dadone; approvata dalla

## 2.1 Le nigeriane vittime di tratta: presenza in Italia, struttura delle organizzazioni criminali e dati sul fenomeno

### 2.1.1 Lo sviluppo della prostituzione nigeriana in Italia

La presenza di donne nigeriane sul territorio italiano iniziò a svilupparsi negli anni '80, quando le ragazze di Benin City, per scappare dalla repressione del popolo di Edo e con la speranza di trovare opportunità economiche (assenti in Nigeria) altrove, si misero in viaggio con documenti falsi verso l'Europa, dove la maggior parte finì con il prostituirsi per le strade delle grandi città. Tuttavia, è alla fine del decennio che le nigeriane acquisiscono maggiore rilevanza, quando la diffusione dell'AIDS rese non più desiderabili le prostitute italiane (prevalentemente tossicodipendenti) che vennero prontamente sostituite dalle nigeriane<sup>41</sup>. Inizialmente le donne provenivano da centri urbani dello stato africano, erano maggiorenni, sposate e con figli e lo spostamento avveniva in maniera volontaria; andando avanti si iniziò a parlare, all'interno di villaggi e centri rurali, di *reclutamento* di vittime la cui età man mano diminuiva fino a comprendere anche minorenni<sup>42</sup>. Infatti, le prime ragazze che erano riuscite a guadagnare il necessario per permettere alla loro famiglia di raggiungerle in Italia raccontavano alla gente del loro popolo di lavori ben retribuiti (parrucchiere, sarte, bambinaie etc.) portando sempre più famiglie a spingere le proprie figlie a indebitarsi pur di riuscire a raggiungere l'Europa e uscire finalmente dalla condizione di povertà. È proprio da queste dinamiche di fine anni '80 che si afferma il ruolo di "madame" o "maman"<sup>43</sup>, cui definizione verrà ripresa più avanti nel capitolo.

Nonostante la pratica della tratta sia ormai ben consolidata e strutturata, soprattutto in Edo State e nella sua capitale Benin City, è difficile definire il grado di conoscenza e consapevolezza locale:

*“Molte di noi vengono da situazioni di estrema povertà e di mancanza di istruzione. [...] significa non avere scelta, non avere opportunità. Significa non rendersi neppure conto*

---

commissione nella seduta del 4 dicembre 2017; Comunicata alle presidenze il 14 dicembre 2017 ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera o), della legge 19 luglio 2013 n. 87; p. 26.

<sup>41</sup> Taub B., "The Desperate Journey of a Trafficked Girl", The New Yorker, Stati Uniti, 10 aprile 2017; articolo pubblicato su Internazionale, n.1221 dell'8 settembre 2017, pp. 40 - 50.

<sup>42</sup> Boiardo M., Montorfano S. (a cura di) "Vite di strada. La prostituzione nigeriana e albanese", con la collaborazione di Bozzini I., Cupani M., Dell'Acqua F., Donati M., Greppi L., Negri A., Omodeo Zorini E., Ramadori A., Rossetti R.; Associazione Lule, 1999, p. 17.

<sup>43</sup> Taub B., "The Desperate Journey of a Trafficked Girl", The New Yorker, Stati Uniti, 10 aprile 2017; articolo pubblicato su Internazionale, n.1221 dell'8 settembre 2017, pp. 40 - 50.

*della mancanza di diritti e delle ingiustizie che si subiscono. [...] C'è quasi una totale mancanza di consapevolezza. Non si sentono neppure vittime. E non concepiscono i loro sfruttatori come dei criminali. Nessuno le ha aiutate ad aprire gli occhi.*"<sup>44</sup>

Afferma Blessing, ragazza nigeriana che, dopo essere stata trasportata in Italia e costretta a prostituirsi con l'inganno, è riuscita a liberarsi dalle catene dello sfruttamento denunciando gli avvenimenti e successivamente a sostenere la lotta contro la tratta attraverso la propria preziosa testimonianza.

Il fenomeno in un'ottica generale è l'effetto della *globalizzazione* – che comporta una maggiore facilità negli spostamenti e nella circolazione delle informazioni – e delle disuguaglianze tra il Nord e il Sud del mondo e tra l'Ovest e l'Est europeo. Il flusso principale, infatti, ha origine nei paesi più poveri (Africa, Asia, Sud America, Est Europa) verso quei paesi in cui la prospettiva di vita è migliore (Europa occidentale, Nord America)<sup>45</sup>.

## **2.1.2 Organizzazione della rete criminale**

Ovviamente un tale fenomeno non può che avere un'organizzazione ben strutturata. Il sistema criminale mafioso che lo regola si può dire suddiviso in tre diversi livelli complementari e interdipendenti l'uno con l'altro<sup>46</sup>:

- *Primo livello*: organizzazioni etniche che gestiscono la vittima nei trasferimenti iniziali, che partono dal paese d'origine;
- *secondo livello*: organizzazioni criminali che operano nei paesi strategici, ossia nei paesi di transito, a cui viene affidata la fase operativa del viaggio (hanno il compito di fornire documenti falsi, scegliere rotte e modalità di trasporto, ospitare clandestini che attendono il trasferimento);
- *terzo livello*: organizzazioni che si occupano concretamente di ricevere clandestini, e che quindi garantiscono il passaggio del confine e l'affidamento dei trafficati agli emissari finali.

---

<sup>44</sup> Okoedion Blessing, con Anna Pozzi, *“Il coraggio della libertà – una donna uscita dall’inferno della tratta”*, Paoline editore, 2017, pp. 78-79.

<sup>45</sup> Cfr. gli atti della Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, *“Relazione su mafie, migranti e tratta di esseri umani, nuove forme di schiavitù”*; relatrice: On. Dadone; approvata dalla commissione nella seduta del 4 dicembre 2017; Comunicata alle presidenze il 14 dicembre 2017 ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera o), della legge 19 luglio 2013 n. 87.

<sup>46</sup> *Ibidem*.

Esiste poi il cosiddetto *quarto livello* costituito dagli stessi emissari finali che traggono beneficio dallo sfruttamento dei migranti.

Gli “agenti” della rete si trovano ovunque e spesso hanno le stesse origini dei migranti, conquistando così la loro fiducia. In quasi la totalità dei casi a occuparsi dell’intero viaggio non è mai un solo gruppo criminale o una singola persona, ma, come si è appena visto, ad ogni livello dell’organizzazione ognuno ha il proprio ruolo e il proprio guadagno.

### 2.1.3 Numeri in aumento

Essendo quello della tratta un fenomeno molto complesso e di grande portata, non risulta semplice raccogliere dati da cui poi elaborare statistiche che rappresentino la realtà effettiva della situazione. La difficoltà risiede soprattutto nel fatto che si tratta di un fenomeno irregolare, illegale, che avviene per mezzo di canali secondari, e di cui vittime il più delle volte non si dichiarano tali, non denunciando la loro condizione alle autorità competenti. Secondo i dati presentati negli ultimi anni dall’OIM – l’Organizzazione internazionale per le migrazioni<sup>47</sup>, nel 2016 il numero di arrivi in Italia ha superato le 181.000 persone e le principali nazionalità sono state Nigeria (37.551)<sup>48</sup>, Eritrea (20.718) e Guinea (13.332), arrivi che si aggiungono ai 154,000 immigrati irregolari entrati nel 2015<sup>49</sup>. È chiaro che il contesto internazionale influenzi molto anche la portata del fenomeno della tratta e all’aumentare degli arrivi complessivi, aumentano anche i casi di vittime di tratta. Negli ultimi dieci anni si è verificato un progressivo incremento dei flussi, soprattutto a partire dal 2011, con l’avvento della *Primavera Araba* e l’intensificarsi dei conflitti in Siria, fino ad un ridimensionamento del fenomeno nel 2015, con l’apertura della rotta balcanica (sulla quale la maggior parte dei migranti siriani si è spostata, passando attraverso i Balcani e la Grecia). È proprio nel 2015 e nel 2016, in concomitanza con la riduzione degli arrivi dalla Siria, che un significativo numero di migranti e richiedenti protezione internazionale, provenienti soprattutto da Libia e paesi dell’Africa Occidentale e del Corno d’Africa, è approdato in Italia attraverso il Mediterraneo.

---

<sup>47</sup> Rapporto OIM 2017, “*La tratta di esseri umani attraverso la rotta del Mediterraneo Centrale: dati, storie e informazioni raccolte dall’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni*”

[https://italy.iom.int/sites/default/files/news-documents/RAPPORTO\\_OIM\\_Vittime\\_di\\_tratta\\_0.pdf](https://italy.iom.int/sites/default/files/news-documents/RAPPORTO_OIM_Vittime_di_tratta_0.pdf).

<sup>48</sup> Il rapporto EASO sulla “*Nigeria e la tratta di donne a fini sessuali*” (Ottobre 2015) chiarisce che la rotta prevalente delle donne provenienti dalla Nigeria ha come destinazione l’Italia o Malta,


[https://www.ecoi.net/en/file/local/1305206/1226\\_1457689194\\_bz0415678itn.pdf](https://www.ecoi.net/en/file/local/1305206/1226_1457689194_bz0415678itn.pdf).

<sup>49</sup> UN Office on Drugs and Crimes (UNODC), “*Global Report on Trafficking in Persons (2016)*”, [http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2016\\_Global\\_Report\\_on\\_Trafficking\\_in\\_Persons.pdf](http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2016_Global_Report_on_Trafficking_in_Persons.pdf).

Le dinamiche “imprenditoriali”<sup>50</sup> della criminalità organizzata fanno sì che, a seconda del contesto internazionale, si modifichino le rotte e le modalità di trasferimento dei migranti. Così se l’Italia firma un accordo con un paese nordafricano per un maggiore controllo delle rotte, automaticamente si svilupperà un itinerario alternativo transitante per stati in cui il controllo è minore<sup>51</sup>.

A partire da questi dati, l’OIM sottolinea come il numero delle potenziali vittime di tratta a scopo di sfruttamento arrivate via mare in Italia è aumentato del 600% circa nel 2016 e tende ancora ad aumentare nei primi mesi dell’anno successivo.

Vittime di tratta via mare in Italia



Negli ultimi anni, la prima nazionalità per numero di arrivi via mare è la Nigeria, con un incremento in particolare di donne e minori (rispettivamente circa 11.000 e 3.040 nel 2016, in confronto a circa 5000 donne e 900 minori sbarcati nel 2015, 1500 donne e 900 minori nel 2014). Inoltre, l’80% di queste 11.000 nigeriane migranti viene considerato probabile vittima di tratta destinata a sfruttamento sessuale in Italia o in altri paesi europei.

<sup>50</sup> Termine utilizzato all’interno della “Relazione su mafie, migranti e tratta di esseri umani, nuove forme di schiavitù” p. 31, approvata dalla commissione nella seduta del 4 dicembre 2017, per sottolineare il legame tra il traffico di armi e droga e il traffico di esseri umani, considerati anch’essi merce e fonte di arricchimento.

<sup>51</sup> Cfr. Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, “Relazione su mafie, migranti e tratta di esseri umani, nuove forme di schiavitù”; relatrice: On. Dadone; approvata dalla commissione nella seduta del 4 dicembre 2017; Comunicata alle presidenze il 14 dicembre 2017 ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera o), della legge 19 luglio 2013 n. 87, <http://www.camera.it/leg17/491?idLegislatura=17&categoria=023&tipologiaDoc=documento&numero=030&doc=pdf> el.

### Donne nigeriane vittime di tratta nel 2016



Fonte: OIM



(grafici presi da: [openmigration.org](http://openmigration.org))<sup>52</sup>

È importante anche osservare quanto sia circoscritto il numero di denunce avvenute, numero che sottolinea la difficoltà e di conseguenza la mancanza di una efficace lotta contro la tratta.

Tale rapporto dell'OIM è stato elaborato grazie all'intervento diretto dell'organizzazione sul campo, attraverso la raccolta di dati e testimonianze. L'OIM opera infatti direttamente sulle frontiere, come quelle marittime in Sicilia, Calabria e Puglia, dove svolge funzioni di informazioni e orientamento legale sui diritti e doveri dei migranti che arrivano attraverso la rotta mediterranea e che fanno parte di quei gruppi di persone vulnerabili che necessitano ulteriore supporto e aiuto.

## 2.2 Il modello nigeriano e il carattere transnazionale

Come si è già visto nel primo capitolo, il *trafficking* è caratterizzato da diverse fasi, nelle quali la persona trasportata entra in contatto più volte con persone che hanno ognuno un proprio ruolo all'interno della ramificata organizzazione criminale.

Il percorso svolto dalle vittime non è legale e prevede alcune tappe precise che si concludono con l'arrivo prima in Libia (dove spesso vengono comprate da organizzazioni criminali locali) e in un secondo momento sulle coste italiane attraverso il Mediterraneo. Questo percorso viene descritto attraverso le varie testimonianze raccolte nell'ambito della campagna di informazione "Aware Migrants"<sup>53</sup>, sviluppata dal Ministero dell'Interno in collaborazione con l'OIM. Proprio dai racconti

<sup>52</sup> Torrisi C., "Dalla Nigeria a Catania, il percorso delle vittime di tratta", 28 settembre 2017

<https://openmigration.org/analisi/dalla-nigeria-a-catania-il-percorso-delle-vittime-di-tratta/> (Ultimo accesso: 22 dicembre 2018).

<sup>53</sup> <http://awaremigrants.org/country/nigeria>.



dei migranti emerge l'immagine di una Libia caotica, dove la quotidianità è fatta di violenze e abusi, dove gruppi armati, grazie al traffico di migranti, si arricchiscono<sup>54</sup>.

## Terminologia

---

Prima di illustrare il modello nigeriano, è bene chiarire alcuni termini che spesso si ripetono nelle testimonianze delle vittime di tratta. Per questo si riporta di seguito la terminologia presente sullo stesso rapporto OIM<sup>55</sup>:

- **Madame:** appellativo di rispetto che significa “*signora*”, nel contesto della tratta indica la *trafficante* che gestisce le vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale, a cui devono ripagare il debito contratto prima di lasciare il paese di origine. Spesso è essa stessa un'ex vittima di tratta che, una volta pagato il debito, decide di guadagnare dallo stesso traffico di cui è stata vittima in passato.
- **Native doctor:** *sciamano* presso cui le vittime di tratta vengono sottoposte a *rituale voodoo* (“juju” nigeriano).
- **Boga:** corrispettivo maschile della ‘*madame*’, *accompagnatore*, colui che *preleva la vittima* appena sbarcata e ospite in un centro di accoglienza in Italia per accompagnarla dalla madame. Accompagna una o più ragazze dalla Nigeria alla Libia ed ha contatti telefonici con la madame/oga e i trafficanti della rete criminale. Sono presenti diversi boga dalla Nigeria all'Europa con lo scopo di *custodire “la merce”* sino a quando non sarà giunta a destinazione per essere sfruttata.
- **Connection man:** *organizzatore del viaggio/smuggler*. Generalmente indicato come colui che organizza i viaggi dalla Nigeria all'Italia attraverso la Libia. Più “connection man” possono contribuire al trasporto di una stessa vittima, ad esempio uno in Nigeria e uno diverso in Libia.
- **Connection house:** casa chiusa/bordello. Generalmente le vittime di tratta indicano con il termine “*connection house*” le case chiuse in Libia e, più recentemente, anche quelle in Italia o in Europa, dove sono forzate alla prostituzione. In Italia e in Europa, spesso sono le minori ad essere rinchiuso nelle connection houses, perché in strada darebbero troppo nell'occhio. Vengono così definiti anche i bordelli presenti all'interno di “ghetti” quali Rignano Garganico, Rosarno, ecc.

---

<sup>54</sup> Rapporto OIM 2017, “*La tratta di esseri umani attraverso la rotta del Mediterraneo Centrale: dati, storie e informazioni raccolte dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni*”, p. 7  
[https://italy.iom.int/sites/default/files/news-documents/RAPPORTO\\_OIM\\_Vittime\\_di\\_tratta\\_0.pdf](https://italy.iom.int/sites/default/files/news-documents/RAPPORTO_OIM_Vittime_di_tratta_0.pdf).

<sup>55</sup> *Ibidem*.

- **Ghetto:** è il termine utilizzato dalle vittime di tratta e dai migranti in generale per indicare il luogo, spesso un casolare abbandonato, *in cui attendono prima di imbarcarsi su un gommone*. Usato anche per indicare gli agglomerati informali in cui vivono molti migranti in Italia. In italiano si direbbe *baracca* o *baraccopoli*.

### 2.2.1 La testimonianza di Blessing Okoedion

Nonostante esista una moltitudine di tipi di tratta che si differenziano tra di loro per modalità di trasporto e di coercizione, natura dello sfruttamento, agenti coinvolti, origine e destinazione delle vittime etc., le fasi che in generale costituiscono il fenomeno rappresentano la costante che rende la tratta tale per definizione. Prima di tutto si ha il *reclutamento* della vittima, spesso attraverso l'*inganno*, poi il *trasporto* all'interno dei confini dello stato o oltre, infine lo *sfruttamento* come scopo assoluto della pratica.

Attraverso le testimonianze raccolte dall'OIM e da associazioni e organizzazioni locali che lavorano nel campo, è possibile ricostruire nel dettaglio la rotta nigeriana, dalla partenza fino all'arrivo in Italia. Prima di tutto, la quasi totalità delle donne nigeriane vittime provengono dalla città di Benin City, nel sud della Nigeria. È qui, per esempio, che ha inizio la storia di Blessing, giovane ragazza nigeriana che dopo essere riuscita a fuggire dall'inferno della tratta, ha avuto il coraggio di rompere il silenzio con la pubblicazione nel 2017 del libro *“Il coraggio della libertà”*<sup>56</sup>, in cui racconta la sua esperienza. Come tante altre, Blessing ha sentito parlare per la prima volta del traffico di esseri umani quando si è trasferita dal villaggio al centro urbano di Benin City. *“All’inizio non sapevo esattamente di cosa si trattasse. E soprattutto non immaginavo che una cosa del genere potesse capitare a me. Pensavo potesse coinvolgere solo persone egoiste e avidi o ragazze ignoranti e sprovviste [...] si sa che se uno va in Italia, lo fa per prostituzione. Ma non lo si dice. Però a scuola le ragazze che sono pigre e non vogliono studiare vengono chiamate italo o italian girls per insultarle o prenderle in giro”*<sup>57</sup>. Eppure, anche lei, ragazza intraprendente, laureata, con un modesto lavoro e con il sostegno della famiglia alle spalle, si è ritrovata da un momento all'altro ad essere vittima di tratta, ingannata da persone di fiducia e vincolata da un debito di circa 60mila euro, sola e abbandonata. In principio, a spingerla a partire è una proposta di lavoro in Spagna nel negozio del

---

<sup>56</sup> Okoedion Blessing, con Anna Pozzi, *“Il coraggio della libertà – una donna uscita dall’inferno della tratta”*, Paoline editore, 2017.

<sup>57</sup> *Ibidem*, p. 34.

“fratello”<sup>58</sup> di una donna conosciuta tramite la Chiesa e il suo lavoro a Benin City. La promessa di una vita più agiata in Europa parte quindi da una donna di sua conoscenza, Alice, di cui si fida e da cui mai si aspetterebbe di essere ingannata. Così, dal momento in cui accetta di partire, Blessing si affida completamente a quella che poi si rivelerà essere la *maman*, che le procura i documenti necessari per arrivare dapprima in Spagna e poi in Italia. Fino a che non arriva a Napoli e poi a Castel Volturno, Blessing non sa di essere stata illusa e di avere un grosso debito sulle spalle. È qui, infatti, che le sue convinzioni si dissolvono e la verità le cade addosso. Viene affidata ad una donna che la porta a comprare vestiti e le spiega i “segreti del mestiere”. *“Allora pensavo che quelle storie non mi riguardassero. Quando Alice mi ha fatto la proposta di andare a lavorare per suo fratello, ho pensato che avrei potuto mettere a frutto meglio i miei studi [...] Nessuno poteva immaginare che mi stessero vendendo per mettermi su una strada”*<sup>59</sup>. Molte, come Blessing, *“vengono ingannate, non viene detto loro che saranno portate in Italia. [...] Certe mamme sanno bene dove andranno a finire le loro figlie e sono loro stesse a spingerle. [...] Quando si è poveri si è disposto a tutto”*<sup>60</sup>. Molte altre, però, non hanno la sua stessa forza e fortuna di uscire dalla condizione di sfruttate, rimanendo sotto il controllo delle *madame* e degli altri trafficanti.

Tuttavia, anche se essenziale per comprendere alcune dinamiche del fenomeno, nell’esperienza di Blessing mancano degli elementi ricorrenti della rotta nigeriana: innanzitutto non viene sottoposta a nessun tipo di rito *voodoo* (avendo una forte vocazione cristiana non avrebbe avuto alcun effetto su di lei) e in più raggiunge la destinazione attraverso mezzi legali<sup>61</sup> (anche se con documenti falsi, la *madame* e il “fratello” riescono a farla entrare in Europa senza alcun particolare problema). Nella maggior parte dei casi, invece, a partire sono donne che vivono nella disperazione, trasportate per tutta la Nigeria, il Niger e la Libia in un viaggio fatto di violenze, che annulla fin da subito la loro identità e che le rende merci di scambio. Spesso sono le famiglie stesse a pagare, chiedendo prestiti e indebitandosi, per far trasportare le proprie figlie in Italia.

---


<sup>58</sup> Molto spesso le *madame* vengono accompagnati da uomini presentati come “fratelli” ma che sono in realtà semplicemente i complici delle suddette e che “aiutano” la povera vittima a raggiungere la meta. Questi “fratelli” vengono chiamati anche “*trolleys*” o “*dagos*”.

<sup>59</sup> *Ibidem*, p. 37.

<sup>60</sup> *Ibidem*, p. 34.

<sup>61</sup> Blessing viene accompagnata all’aeroporto dalla *madame* e dal *boga* da dove parte per Rabat. Dopodiché arriva a Valencia, senza alcun problema. Una volta in Spagna, Blessing comincia a stranirsi, non riesce più a contattare Alice e il fratello e si chiede quando inizierà a lavorare. Le viene comunicato che avrebbe dovuto lavorare in un negozio appena aperto a Napoli, così prende un altro aereo per Bergamo, poi un treno fino a Napoli. Qui contatta il *boga* che la preleva e la porta in macchina fino a Castel Volturno.

## 2.2.2 Da Benin City ai porti italiani, attraverso Niger e Libia



(fonte: www.newyorker.com)

Benin City è la prima località di provenienza delle ragazze nigeriane che entrano in Italia. Qui gli accordi importanti si concludono con un giuramento fatto alla presenza di un sacerdote *juju*<sup>62</sup> con la convinzione che una promessa fatta di fronte agli antichi Dei abbia più valore della legge<sup>63</sup>. Per questo, prima di partire, le vittime vengono sottoposte a questo tipo di giuramenti i quali risultano essere un forte mezzo di manipolazione psicologica e di controllo della persona. Inoltre, secondo l'UNICRI, di solito vengono confezionati diversi sacchetti destinati alla donna (e a volte anche al padre o alla madre) e alla *madam*. Questi fungono da garanti e testimoni del patto e, nel momento in cui il debito viene estinto, i sacchetti tornano alla vittima, come prova del fatto che il patto è stato onorato<sup>64</sup>. Anche se nel marzo 2018 l'Oba ("re") Ewuare II, la massima autorità religiosa del popolo Edo, ha formulato un editto in cui vieta tutti i riti di giuramento che vincolano con maledizioni terribili le ragazze trafficate, ad oggi ancora non si possono vedere conseguenze dirette sul carattere del fenomeno<sup>65</sup>.

<sup>62</sup> Insieme di credenze dell'Africa Occidentale. In questi casi, di norma, durante il rito vengono usati le loro unghie, il loro pelo pubico o il loro sangue.

<sup>63</sup> Taub B., "The Desperate Journey of a Trafficked Girl", The New Yorker, Stati Uniti, 10 aprile 2017; articolo pubblicato su Internazionale, n.1221 dell'8 settembre 2017, pp. 40 - 50, <https://www.newyorker.com/magazine/2017/04/10/the-desperate-journey-of-a-trafficked-girl>.

<sup>64</sup> Unicri, "Trafficking of Nigerian Girls in Italy", (2010), p. 38.

[http://www.unicri.it/services/library\\_documentation/publications/unicri\\_series/trafficking\\_nigeria-italy.pdf](http://www.unicri.it/services/library_documentation/publications/unicri_series/trafficking_nigeria-italy.pdf).

<sup>65</sup> Caiffa P., "Tratta: dalla Nigeria una speranza per le vittime. L'Oba vieta il maleficio juju che soggioga le ragazze", SIR – Servizio informazione religiosa, <https://agensir.it/mondo/2018/03/20/tratta-dalla-nigeria-una-speranza-per-le-vittime-loba-vieta-il-maleficio-juju-che-soggioga-le-ragazze/?fbclid=IwAR3koQ-DrT3re1nVKAJOIo5OZaid-H0kMfrPP5QB45t6p0eIVsx0xWZUW30>, 20 marzo 2018.

Quindi, vengono trasportate su pick-up o furgoncini verso il Niger, paese chiave per le rotte migratorie che hanno come ultima destinazione il Nord Africa o l'Europa Mediterranea<sup>66</sup>. È in questo contesto di estrema povertà, in cui lo sfruttamento sessuale è una pratica socialmente accettata, che si inserisce la prostituzione straniera prevalentemente originaria dalla Nigeria e altri paesi dell'Africa Sub Sahariana. È bene sottolineare come l'arido Niger è da sempre zona di commercio di beni e di persone e anche ai nostri giorni rappresenta un importante snodo per i flussi di migranti, dei quali diritti fondamentali vengono costantemente violati, se non dimenticati, durante tutta la durata del trasporto e non solo all'arrivo. Le donne nigeriane vengono condotte appena oltre il confine con il Niger, a Niamey, per poi essere trasportate nelle periferie di Agadez, dove i *ghetti* sono meno visibili e dove i migranti stessi costruiscono le *baracche* in cambio di un'ospitalità tutt'altro che confortevole. Lungo questo tratto, coloro che ai posti di blocco vengono identificati come migranti devono pagare somme che variano dai 2.000 ai 10.000 franchi CFA e una volta giunti a destinazione vengono collocati nelle cosiddette "*connection houses*", luoghi di violenza e abusi. Secondo un rapporto interno della polizia nigeriana, in un certo momento storico ad Agadez convivevano circa settanta case di collegamento, ognuna sotto la protezione di un poliziotto corrotto<sup>67</sup>.

È qui che avviene ciò che può essere definito come "*processo di vulnerabilizzazione*"<sup>68</sup>, in cui le vittime del traffico e della tratta vengono vincolate ancora di più alle organizzazioni criminali, che ora non lasciano minimamente intravedere uno spiraglio di libertà. Le vittime non hanno più nulla, né documenti, né beni, né contatti e informazioni con l'esterno; non hanno più un'identità e si vedono intrappolate in una strada senza via d'uscita. Le donne nigeriane sono tra tutti le più deboli, sequestrate e costrette allo sfruttamento in ogni singola tappa.

Dopodiché, da Agadez partono due rotte: una che mira al raggiungimento dell'Algeria o della Libia, e l'altra che invece ha come meta finale l'Italia o più in generale l'Europa.

Prima di lasciare il Niger, i migranti ricevono un numero di telefono, che corrisponde ad un agente di collegamento libico, per poi proseguire verso Al Qatrun o Sebha. Il confine tra Niger e Libia è spettatore di vere e proprie compravendite di donne che vedono protagonisti l'organizzazione criminale nigeriana e le bande di uomini locali che poi trasportano i propri "acquisti" nei ghetti dove

---

<sup>66</sup> La seguente ricostruzione della rotta è stata descritta nella ricerca di BeFree, cooperativa sociale contro Tratta, Violenze, Discriminazioni di Roma, pubblicata nel 2016 con il titolo di "*INTER/ROTTE. Storie di Tratta, Percorsi di Resistenze*", a cura di Berretta L., Bondi L., De Masi F., Esposito F., Festagallo F., Gargano O., Quinto C.R., edizioni Sapere Solidale, pp. 19-22.

<sup>67</sup>Taub B., "*The Desperate Journey of a Trafficked Girl*", The New Yorker, Stati Uniti, 10 aprile 2017; articolo pubblicato su Internazionale, n.1221 dell'8 settembre 2017, pp. 40-50


<https://www.newyorker.com/magazine/2017/04/10/the-desperate-journey-of-a-trafficked-girl>

<sup>68</sup> Berretta L., Bondi L., De Masi F., Esposito F., Festagallo F., Gargano O., Quinto C.R., a cura di), "*INTER/ROTTE. Storie di Tratta, Percorsi di Resistenze*", edizioni Sapere Solidale, 2016. Ricerca effettuata da BeFree, cooperativa sociale contro Tratta, Violenze, Discriminazioni di Roma; pp. 19-22.

sono costrette a rimanere fino a che la *maman* dall'Italia non paga per la loro "libertà"<sup>69</sup>. Le case di collegamento libiche sono di proprietà di persone del posto ma molto spesso vengono gestite da gente dell'Africa occidentale. "I migranti sono incarcerati, picchiati, torturati con la corrente elettrica e spesso costretti a chiamare i familiari per farsi mandare altro denaro", tanto che si arriva a paragonare le condizioni nelle case di collegamento dei migranti in Libia a quelle dei campi di concentramento nazisti<sup>70</sup>.

Una volta che la *maman* paga e la vittima è "libera" di partire dalla Libia, essa viene condotta verso Tripoli e fatta imbarcare verso le coste italiane.

### 2.2.3 Evoluzione della rotta nigeriana



(fonte: INTER/ROTTE, *Storie di Tratta, Percorsi di Resistenze*)

Prima dell'avvento della cosiddetta Primavera Araba, che ha sconvolto gli equilibri politico-sociali dell'Africa Settentrionale, la tratta era gestita da organizzazioni stabili e strutturate che sfruttavano le rotte già delineate per il trasporto illegale di armi e droga agendo indisturbate tra i vari Paesi di transito fino alla destinazione. Le organizzazioni erano principalmente due: una di carattere transnazionale ed etnico; l'altra di carattere "dilettantistico-artigianale". Il perno su cui si basava la tratta di donne era, in ogni caso, la *maman*, che si occupava della vittima e l'accompagnava in ogni

<sup>69</sup> *Ibidem*, p. 24.

<sup>70</sup> Taub B., "The Desperate Journey of a Trafficked Girl", *The New Yorker*, Stati Uniti, 10 aprile 2017; articolo pubblicato su Internazionale, n.1221 dell'8 settembre 2017, pp. 40-50, <https://www.newyorker.com/magazine/2017/04/10/the-desperate-journey-of-a-trafficked-girl>

sua fase (reclutamento, trasporto, arrivo a destinazione). Se prima il percorso intrapreso dalle vittime era lineare (dalla Nigeria all'Italia passando per la Libia, dove la vittima veniva indebolita attraverso abusi), ora subisce due interruzioni, una al confine tra il Niger e la Libia e l'altra all'arrivo in Italia. Ad oggi, la *maman* non viaggia più necessariamente con la donna reclutata, né ne coordina il trasferimento in ogni sua fase, assumendo così un ruolo marginale. Infatti, oltrepassato il confine, l'organizzazione di cui fa parte si vede costretta a lasciare le ragazze nelle mani dei gruppi armati libici, per poi riprendere il controllo della situazione con il pagamento della "libertà" delle donne rinchiusi nei ghetti e nelle case di collegamento. Si crea così un doppio legame tra trafficante e vittima, la quale rimane vincolata sia al debito del viaggio che al prezzo della sua "liberazione". Inoltre, tutto questo rende le donne trafficate sempre più vulnerabili, illuse nuovamente del fatto che qualcuno le voglia e le possa realmente aiutare<sup>71</sup>.

Una volta sbarcate in Italia, le ragazze nigeriane contattano la *maman* di cui hanno il numero e ascoltano le sue indicazioni. Viene detto loro di dichiarare agli operatori OIM e Frontex di essere maggiorenni, così da essere collocate in centri di accoglienza per adulti, dove sono meno controllate e dove possono incontrarsi con i trafficanti.

Arrivati a questo punto è necessario riportare questioni riguardanti la protezione, i sistemi di tutela della vittima, di prevenzione del fenomeno, le leggi sul permesso di soggiorno in Italia, individuando gli ostacoli che rendono difficile l'attuazione di una efficace lotta contro la tratta di esseri umani, anche in vista delle ultime vicende politiche.

---

<sup>71</sup> Berretta L., Bondi L., De Masi F., Esposito F., Festagallo F., Gargano O., Quinto C.R., a cura di), "*INTER/ROTTE. Storie di Tratta, Percorsi di Resistenze*", edizioni Sapere Solidale, 2016. Ricerca effettuata da BeFree, cooperativa sociale contro Tratta, Violenze, Discriminazioni di Roma; pp. 24-25.



## Capitolo 3. PRIMA ACCOGLIENZA, TUTELA, PREVENZIONE: COSA ACCADE ALLE VITTIME DI TRATTA CHE RAGGIUNGONO L'ITALIA

---

Alla luce di quanto analizzato nel capitolo precedente, sorgono spontanee due questioni: perché proprio Benin City, e perché proprio in Italia? In realtà non ci sono molte informazioni a riguardo. Nel EASO COI Meeting Report – *Nigeria: practical cooperation meeting*<sup>72</sup> viene semplicemente spiegato che il rapporto tra Edo State e Italia risale anche a prima degli anni '80, quando molti italiani si ritrovarono a dover lavorare in quella zona della Nigeria, tornando poi in Italia con mogli nigeriane. Andare in Italia (ma in generale in Europa) cominciò ad essere visto come un modo per scappare da quell'ambiente inquinato e attraversato da conflitti a causa del petrolio. In un articolo sulle cause e soluzioni della tratta a fini sessuali nello Stato di Edo, T. S. Braimah osserva: «*La prima generazione di donne e ragazze dell'Edo che sono andate in Italia lo ha fatto inizialmente per svolgere attività lecite quali la compravendita di merci, ad esempio abiti e monili. Nell'esercitare tali commerci, tuttavia, molte donne si sono compromesse e hanno affiancato alla loro attività la prostituzione*»<sup>73</sup>. Nel tempo questa tendenza ha permesso lo sviluppo di una vera e propria attività criminale che negli anni è divenuta sempre più articolata, fino ad arrivare a come oggi la conosciamo. Secondo R. Evon Idahosa, direttrice esecutivo di “Pathfinders Justice Initiative”<sup>74</sup>, le motivazioni che spingono le ragazze a rischiare la propria vita per raggiungere l'Italia, sono sì legate alla povertà in cui vivono, ma molto spesso a questa si aggiungono altri fattori, come la pressione da parte dei familiari, una mentalità e dei valori corrotti, un'educazione limitata e la mancanza di opportunità economiche, che contribuiscono a rendere donne e ragazze vulnerabili, così da divenire vittime di tratta<sup>75</sup>.

Chi sbarca in Italia sa già cosa dire e come agire per fare in modo che venga rispettato il progetto dei trafficanti. Infatti, quest'ultimi, conoscono nel dettaglio i dispositivi legislativi italiani sull'immigrazione: molte ragazze hanno dichiarato che già durante il transito in Libia erano state informate su cosa avrebbero dovuto affrontare una volta sbarcate. Dalle procedure di identificazione, alla richiesta di protezione internazionale, le vittime sono tenute sotto controllo fisico – da membri

---

<sup>72</sup> Cfr. EASO, “*Informazioni sui paesi di origine – Nigeria, la tratta di donne a fini sessuali*”, ottobre 2015, [https://www.ecoi.net/en/file/local/1305206/1226\\_1457689194\\_bz0415678itn.pdf](https://www.ecoi.net/en/file/local/1305206/1226_1457689194_bz0415678itn.pdf)

<sup>73</sup> *Ibidem*, pag. 14; Cfr. Braimah T. S., «Sex Trafficking in Edo State, Nigeria», 2013, pp. 2, 10-11

<sup>74</sup> ONG Nigeriana che lotta contro la tratta e lo sfruttamento delle ragazze specificatamente dell'Edo State.

<sup>75</sup> Idahosa R. E., durante la sezione “*Suggerimenti e suggestioni per migliorare le azioni anti-tratta*” della Conferenza “*Oltre la terra di mezzo3*”, svoltasi a Roma il 15 febbraio 2018; Cfr. anche il sito di Pathfinders Justice Initiative, <http://pathfindersji.org/nigeria-human-trafficking-factsheet/>.



dell'organizzazione criminale che le accompagnano e le seguono, generalmente nei panni di “familiari” – e psicologico – dal timore che infrangere il patto possa avere conseguenze contro la propria vita e quella dei familiari in Nigeria, dal senso di gratitudine nei confronti di chi le ha reclutate. Ciò di cui non sono a conoscenza è, per ovvi motivi, la *gravità* delle condizioni in cui sono destinate a vivere, intrappolate nella morsa delle organizzazioni criminali<sup>76</sup>.

Una volta giunte in Italia, prima ancora di richiedere la protezione internazionale, solitamente le donne vengono intercettate dai trafficanti che le hanno controllate fin dalla partenza e dirottate verso attività illegali<sup>77</sup>. In ogni caso è bene ricordare che le vittime possono essere reclutate anche una volta entrate nel paese di destinazione, nei centri di accoglienza appositi.

Per questo motivo, alla base del sistema di protezione e tutela della persona, deve esserci un efficiente programma di identificazione precoce e di informazione, per aiutare le vittime a rendersi consapevoli della loro condizione e per evitare ad altri migranti particolarmente vulnerabili di cadere nella rete della tratta.

### **3.1 L'arrivo in Italia: identificazione, assistenza, tutela**

Raggiunte le coste italiane, inizia per le vittime un'altra fase verso la realizzazione dello scopo finale del loro viaggio: il vero e proprio sfruttamento. I capisaldi normativi su cui si basa la legislazione italiana sulla protezione delle vittime di tratta e sfruttamento, una volta entrate nel nostro paese, sono:

- Art. 18 T.U. Immigrazione del D.lgs 286/98
- Art. 18bis del T.U. 286/98 (che introduce il percorso sociale affianco al preesistente percorso giudiziario)
- Decreto 24/2014 per l'attuazione della Direttiva 2011/36/UE
- Piano Nazionale d'Azione contro la tratta e il grave sfruttamento (PNA)

---

<sup>76</sup> Cfr. Berretta L., Bondi L., De Masi F., Esposito F., Festagallo F., Gargano O., Quinto C.R., a cura di), *“INTER/ROTTE. Storie di Tratta, Percorsi di Resistenze”*, edizioni Sapere Solidale, 2016. Ricerca effettuata da BeFree, cooperativa sociale contro Tratta, Violenze, Discriminazioni di Roma; pp. 32-34.

<sup>77</sup> Cfr. gli atti della Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, *“Relazione su mafie, migranti e tratta di esseri umani, nuove forme di schiavitù”*; relatrice: On. Dadone; approvata dalla commissione nella seduta del 4 dicembre 2017; Comunicata alle presidenze il 14 dicembre 2017 ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera o), della legge 19 luglio 2013 n. 87, <http://www.camera.it/leg17/491?idLegislatura=17&categoria=023&tipologiaDoc=documento&numero=030&doc=pdf> el.

Avendo già citato questi elementi nel corso del primo capitolo, è importante a questo punto porre un particolare focus sul Piano Nazionale Anti-tratta, strumento elaborato attraverso l'attuazione della Direttiva 2011/36/UE<sup>78</sup>.

### **Piano Nazionale Anti-tratta (2016-2018)**

---

La prevenzione del fenomeno e l'assistenza alle vittime richiede una *gouvernance* multilivello e multi-agenzia. Per rispondere a tali esigenze, è stato approvato nel 2016 il Piano Nazionale contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani 2016-2018 (PNA), articolato secondo le 5 priorità elencate nella strategia europea per l'eradicazione del fenomeno (2012 – 2016)<sup>79</sup>:

- *Individuare, proteggere e assistere;*
- *Intensificare la prevenzione;*
- *Potenziare l'azione penale per i trafficanti;*
- *Migliorare il coordinamento e la coordinazione tra i soggetti interessati e la coerenza delle politiche;*
- *Aumentare la conoscenza delle problematiche che emergono in riferimento a tutte le forme di sfruttamento per dare una risposta efficace.*

Queste 5 priorità sono quindi declinate nel corso del Piano seguendo nel dettaglio quattro direttici<sup>80</sup>:

- *cooperazione con i paesi di origine della tratta*, per cui si prevedono iniziative di cooperazione e sviluppo da realizzarsi nei paesi di origine anche attraverso la formazione di tutti gli operatori coinvolti;
- *prevenzione*, per la quale sono previste, tra le altre, azioni volte alla formazione congiunta degli operatori del settore; interventi che mirano ad una informazione adeguata nei paesi di origine; la promozione di campagne di sensibilizzazione;
- *assistenza, protezione e recupero delle persone trafficate*, per cui si prevedono misure per migliorare l'emersione del fenomeno e garantire interventi efficaci e coordinati con l'emersione

---

<sup>78</sup> Ai fini dell'aderenza della Strategia UE alle specificità del contesto nazionale.

<sup>79</sup> *Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento 2016-2018*, Adottato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 26 febbraio 2016, pag. 8, <http://www.osservatoriodiventitrattra.it/wp-content/uploads/2018/01/piano-nazionale-di-azione-contro-la-tratta-e-il-grave-sfruttamento-2016-2018.pdf>.

<sup>80</sup> UNHCR, *L'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral Linee Guida per le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale*, Approvate dalla Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo nella seduta del 30 novembre 2016, pag. 28, <https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2017/09/Vittime-di-tratta-Linee-guida-compresso.pdf>

delle vittime; l'individuazione di meccanismi di rapida identificazione; la costituzione di un Meccanismo Nazionale di *Referral*; l'aggiornamento delle misure di accoglienza;

- *attività di indagine e contrasto del fenomeno*, attraverso la quale si punta a rafforzare la cooperazione giudiziaria in un approccio multi-agenzia e si promuovono attività di studio e monitoraggio.

L'obiettivo strategico è quindi quello di migliorare la risposta nazionale al fenomeno, mentre quello operativo è definire un intervento sistemico e coordinato in modo da ottimizzare le risorse finanziarie, in entrambi i casi basandosi sul rispetto dei diritti umani e sul principio di non discriminazione<sup>81</sup>.

Gli attori che devono riferirsi al PNA sono molteplici e ognuno svolge la sua funzione a seconda dell'ambito di appartenenza<sup>82</sup>:

- *ambito del contrasto e della repressione del crimine*
  - o le *Forze dell'Ordine* e la *magistratura* hanno un ruolo di assoluta rilevanza; la *Polizia di Stato*, i *Carabinieri*, la *Guardia di Finanza*, il *Corpo forestale dello Stato* svolgono invece un'azione preventiva e repressiva attraverso attività di investigazioni di polizia giudiziaria a livello nazionale;
- *ambito dell'assistenza e protezione*
  - o il *Dipartimento per le Libertà Civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno* si è impegnato in questi anni nella partecipazione alle attività riguardanti la realizzazione del sistema del Rimpatrio Volontario Assistito anche delle vittime di tratta e delle campagne di informazione e sensibilizzazione sul fenomeno (sia sul territorio nazionale che nei Paesi di origine delle vittime).
  - o il *Ministero del lavoro e delle politiche sociali* offre macroprestazioni in favore dei minori non accompagnati e Corsi di orientamento professionale/inserimento lavorativo;

---

<sup>81</sup> Cfr. Berretta L., Bondi L., De Masi F., Esposito F., Festagallo F., Gargano O., Quinto C.R., a cura di), *"INTER/ROTTE. Storie di Tratta, Percorsi di Resistenze"*, edizioni Sapere Solidale, 2016. Ricerca effettuata da BeFree, cooperativa sociale contro Tratta, Violenze, Discriminazioni di Roma; pag. 53.

<sup>82</sup> *Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento 2016-2018*, Adottato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 26 febbraio 2016, <http://www.osservatoriointerventitratta.it/wp-content/uploads/2018/01/piano-nazionale-di-azione-contro-la-tratta-e-il-grave-sfruttamento-2016-2018.pdf>.

- il *Ministero della Salute* svolge un ruolo di indirizzo finalizzato a rendere uniforme l'assistenza alle vittime di tratta su tutto il territorio nazionale, con particolare attenzione ai soggetti vulnerabili e tenendo conto delle problematiche di genere<sup>83</sup>;
- il *Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale* partecipa a interventi di cooperazione allo sviluppo. Finanzia progetti e fa da tramite per la sottoscrizione di diversi Protocolli di intervento con alcuni paesi origine delle vittime di sfruttamento (in modo significativo con la Nigeria);
- il *Ministero della Giustizia* assicura, in raccordo con i servizi degli enti locali, l'assistenza affettiva e psicologica del minorenne vittima dei reati di tratta, in ogni stato e grado del procedimento penale<sup>84</sup>;
- Il *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali* che contribuisce al rafforzamento del contrasto dei fenomeni di irregolarità nel settore agricolo;
- *Regioni ed Enti locali*, che hanno consolidato nel tempo le politiche sociali e sanitarie a favore delle diverse categorie di persone svantaggiate e hanno promosso, a volte anche attuato, dei programmi di assistenza ed integrazione sociale per le vittime di tratta e sfruttamento.

Ci sono poi tipologie di attori che in qualche modo sono legati agli interventi di protezione e lotta, come:

- *le organizzazioni di volontariato*;
- *ONG, cooperative, associazioni* o altre categorie di enti che gestiscono i servizi di *contatto, accoglienza, tutela, formazione, integrazione sociale*<sup>85</sup>;
- *le associazioni di migranti e per immigrati e/o rifugiati*, impegnate principalmente nell'ambito della mediazione interculturale e, tra le altre cose, nei servizi di accoglienza dei migranti, nelle attività di supporto nelle pratiche amministrative e per lo più le procedure di rinnovo dei permessi di soggiorno e di acquisizione della cittadinanza italiana;
- *le organizzazioni internazionali* che operano trasversalmente sul contrasto e sulla protezione delle vittime di tratta;
- *le organizzazioni sindacali e le proprie reti di servizi* su tutto il territorio nazionale che svolgono un ruolo attivo di tutela sui luoghi di lavoro;

---

<sup>83</sup> Inoltre, l'offerta stessa delle prestazioni sanitarie avviene attraverso un percorso assistenziale di individuazione e presa in carico delle vittime.

<sup>84</sup> Ai sensi dell'art. 609 decies c.p.

<sup>85</sup> In questi anni hanno acquisito un ruolo sempre più professionalizzante sui temi dell'immigrazione e delle condizioni di vita e delle opportunità di integrazione degli immigrati e dei richiedenti asilo e rifugiati.

- *le università e il mondo accademico* in generale con ricerche e approfondimenti sul fenomeno e sui suoi mutamenti.
- Talvolta, infine, anche se in misura mediamente meno significativa, vediamo coinvolti nelle politiche di lotta al fenomeno della tratta anche *soggetti privati* (profit).

## **Meccanismo Nazionale di Referral**

---

Prendendo in considerazione l'ormai stretto legame tra tratta ed asilo, il PNA delinea specifiche azioni da intraprendere per ogni linea strategica. In particolare, viene elaborato un dettagliato Meccanismo Nazionale di Referral (MNR), descritto come “un meccanismo di cooperazione tramite cui gli attori statali adempiono ai propri obblighi [...] coordinando i propri sforzi in un partenariato strategico con la società civile. [...] Può inoltre contribuire a migliorare la politica e le procedure nazionali su un ampio ventaglio di questioni che riguardano le vittime di tratta, quali le norme relative al soggiorno ed al rientro, il risarcimento della vittima e la protezione dei testimoni”<sup>86</sup>. Il MNR è rivolto principalmente alle ONG, OG, OI<sup>87</sup> e ad altre categorie come per esempio operatori delle case di accoglienza, psicologi, mediatori interculturali, operatori sociali.

Il Referral è costituito da 5 POS (procedure operative standard) che definiscono le azioni di: *identificazione; prima assistenza e protezione; assistenza a lungo termine e inclusione sociale; rientro volontario assistito e inclusione sociale; procedimenti penali e civili*.

Per quanto riguarda il primo argomento trattato, viene fatta una distinzione tra identificazione preliminare e formale. Durante la fase preliminare la presunta vittima viene orientata verso il primo centro di segnalazione, dove in seguito ad una prima analisi viene stabilita la sua età (molto spesso risulta essere minorenne, anche se dichiara il contrario). La si informa poi dei propri diritti e dei servizi a cui può accedere, si valutano i rischi imminenti e si stabiliscono misure per la sua sicurezza e benessere e, in seguito le si concede un periodo di tempo per stabilizzarsi, le si fornisce un alloggio, servizi primari e accesso alle procedure per il rilascio di permessi di soggiorno. Nella seconda parte dell'identificazione, viene determinato lo *status di vittima* da parte di persone qualificate e autorizzate. Dopodiché, si informa la vittima sulle possibili alternative future, così da garantire il processo decisionale e ottenere il consenso della vittima sulle fasi successive<sup>88</sup>.

---

<sup>86</sup> Allegato 1 al PNA, *Meccanismo Nazionale Referral per le persone trafficate in Italia*, pag. 7, <http://www.pariopportunita.gov.it/wp-content/uploads/2017/12/allegato-1-meccanismo-nazionale-referral.pdf>.

<sup>87</sup> Organizzazioni Non Governative, Organizzazioni Governative, Organizzazioni Internazionali.

<sup>88</sup> *Ibidem*, pp. 13-14.

Nell'allegato2 al PNA<sup>89</sup>, vengono descritti anche gli indicatori generali delle vittime di tratta e quelli specifici per categorie particolarmente vulnerabili come bambini e per categorie di sfruttamento (sessuale, lavorativo, servitù domestica). Inoltre, esistono degli indicatori specifici anche per le donne della Nigeria vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale, secondo cui le potenziali vittime hanno un basso livello di istruzione, provengono da Edo State o Lagos, fanno dichiarazioni poco chiare, dicono di aver affrontato il viaggio senza pagare nulla, e intorno a loro si possono cogliere segnali di controllo da parte di terzi e così via<sup>90</sup>.

Il passaggio dell'identificazione precoce può essere considerato uno dei più importanti, dato che è da qui che ha inizio spesso il processo che porta la vittima a liberarsi dalla sua condizione.

Il meccanismo di Referral può essere funzionale anche nell'ambito dell'accoglienza, per fare in modo che vi siano canali comunicativi che permettano ad ogni persona di accedere al sistema di accoglienza più adeguato in base ai propri vissuti e alla situazione attuale. Molto spesso infatti le vittime si ritrovano in centri dove le loro esigenze non vengono rispettate, – talvolta anche insieme alle stesse connazionali che hanno il compito di controllarle – arrivando a lasciare volontariamente o coattivamente le strutture per esercitare la prostituzione. L'obiettivo del Referral deve essere quindi quello di favorire il passaggio di coloro che vengono ritenute vittime di tratta in *percorsi adeguati di assistenza e accoglienza*, svolti da strutture specifiche gestite da enti che realizzano i programmi ex art. 18 d.lgs. 286/98<sup>91</sup>.

Per quanto riguarda il riconoscimento di protezione, è necessario analizzare caso per caso per individuare quale tipo di protezione possa tutelare al meglio la vittima. La valutazione rispetto a tali percorsi spetterà in ultima battuta alla Commissione Territoriale che adotterà la decisione riconoscendo la protezione internazionale e trasmetterà gli atti al questore per la valutazione dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno. L'adesione al programma proposto nell'art. 18 è però a discrezione del richiedente, che volontariamente può decidere di sottrarsi al circuito di

---

<sup>89</sup> Allegato 2 al PNA, *Linee guida per la definizione di un meccanismo di rapida identificazione delle vittime di tratta e grave sfruttamento*, <http://www.pariopportunita.gov.it/wp-content/uploads/2017/12/allegato-2-linee-guida-rapida-identificazione.pdf>.

<sup>90</sup> Questi indicatori vengono in parte individuati dall'OIM nel "Rapporto sulle vittime di tratta nell'ambito dei flussi migratori misti in arrivo via mare" (aprile 2014-ottobre 2015), e poi proposti in maniera più completa nel documento UNHCR "L'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral Linee Guida per le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale", approvate dalla Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo nella seduta del 30 novembre 2016, p. 38, <https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2017/09/Vittime-di-tratta-Linee-guida-compresso.pdf>.

<sup>91</sup> Cfr. Allegato 2 al PNA, *Linee guida per la definizione di un meccanismo di rapida identificazione delle vittime di tratta e grave sfruttamento*, <http://www.pariopportunita.gov.it/wp-content/uploads/2017/12/allegato-2-linee-guida-rapida-identificazione.pdf>.

accoglienza del sistema anti-tratta<sup>92</sup>. Nel quadro normativo italiano (almeno fino all'approvazione del ddl 840/2018, di cui parleremo più avanti), l'art. 18 prevedeva un *doppio binario* per il rilascio del permesso di soggiorno, che rispondeva al riconoscimento di un diritto (accesso all'asilo) e di una vulnerabilità (relativa all'esperienza della tratta). Il cosiddetto *doppio binario* consisteva nel fatto che il permesso di soggiorno poteva essere rilasciato secondo un percorso<sup>93</sup>:

- *giudiziario*, nel caso in cui fosse stato avviato un procedimento penale relativo a violenze o atti di grave sfruttamento in seguito alla *denuncia* della vittima;
- o *sociale*, nel caso in cui la persona non denunciasse lo sfruttatore ma aderisse ad un programma di assistenza e integrazione sociale, affidandosi ad un ente specificatamente preposto all'assistenza delle vittime di grave sfruttamento.

Tuttavia, il Decreto Sicurezza divenuto legge a novembre del 2018, prevede l'abolizione di questo secondo percorso, con *non* poche conseguenze. Del suddetto decreto si parlerà meglio nell'ultimo paragrafo del presente capitolo.

### 3.1.1 Azione dell'OIM sulle frontiere

Nella ricerca dell'OIM "*Harrowing Journeys*"<sup>94</sup>, viene descritta l'attività di preidentificazione delle vittime in arrivo in Italia e dell'informazione che l'OIM svolge sul campo. Viene mostrato anche come nel corso degli anni sempre maggiori sono le vittime minori, in particolare i più vulnerabili risultano essere i subsahariani, su entrambe le rotte (quella del Mediterraneo Centrale e quella del Mediterraneo Orientale).


---

<sup>92</sup> Nicodemi F., "*Le vittime della tratta di persone nel contesto della procedura di riconoscimento della protezione internazionale. Quali misure per un efficace coordinamento tra i sistemi di protezione e assistenza?*", Fascicolo n. 1/2017 - Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, pp. 22-24.

<sup>93</sup> UNHCR "*L'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral Linee Guida per le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale*", approvate dalla Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo nella seduta del 30 novembre 2016, pp. 22-23, <https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2017/09/Vittime-di-tratta-Linee-guida-compresso.pdf>.


<sup>94</sup> Rapporto dell'OIM sul movimento dei bambini e dei giovani attraverso il Mediterraneo e il rischio di essere trafficati e sfruttati, "*Harrowing Journeys – Children and youth on the move across the Mediterranean Sea, at risk of trafficking and exploitation*", [https://www.unicef.it/Allegati/Harrowing\\_Journeys\\_Children\\_and\\_youth\\_on\\_the\\_move\\_across\\_the\\_Mediterranean.pdf](https://www.unicef.it/Allegati/Harrowing_Journeys_Children_and_youth_on_the_move_across_the_Mediterranean.pdf), settembre 2017.

Percentuale degli intervistati (14-24 anni) che hanno riportato almeno una delle pratiche di sfruttamento (2016-17):



Source: International Organization for Migration, Displacement Tracking Matrix Flow Monitoring Surveys, January 2016–May 2017.

Da questa ricerca è risultato anche che l'istruzione ha un valore protettivo, per cui più anni di istruzione sembrano proteggere, almeno parzialmente, i minori e i giovani dallo sfruttamento.



Source: International Organization for Migration, Displacement Tracking Matrix Flow Monitoring Surveys, January 2016–May 2017.

Questo fa sì che l'educazione possa essere considerata un mezzo per prevenire il fenomeno (sia nel paese di origine che nel paese di destinazione). Essa infatti permette di avere un'apertura mentale molto più ampia rispetto a chi non studia, permette alla persona di indagare su ciò che la circonda, di avere maggiore consapevolezza di sé. Inoltre, anche tra i programmi di sensibilizzazione in Italia, è prevista un'azione all'interno delle scuole, in cui i ragazzi vengono portati a riflettere su questioni riguardanti diritti umani, eguaglianza di genere.

La ricerca sopracitata viene riportata durante la Conferenza "Oltre le terre di mezzo"<sup>95</sup>, nella quale la ricercatrice OIM Gilda Violato interviene descrivendo la procedura che viene eseguita allo sbarco dei migranti sulle coste italiane. Innanzitutto, afferma che lo sbarco deve essere considerato come momento cruciale e che proprio nella confusione della situazione è necessario l'intervento immediato di un operatore OIM. La persona appena sbarcata difficilmente è sola e molto spesso dichiara di essere con mariti, sorelle o fratelli (che nella realtà sono trafficanti o loro complici) così da essere poi trasferite in centri di accoglienza per famiglie o rilascia una falsa dichiarazione in cui si

<sup>95</sup> On The Road – Onlus, "Conferenza Internazionale sulla tratta di esseri umani – Oltre le terre di mezzo" <http://www.ontheroadonlus.it/risorse/materiali-conferenza-internazionale-sulla-tratta-esseri-umani/>, 2018.



finge maggiorenne, di solito di 21-22 anni, così da essere collocata in centri di accoglienza per adulti (da cui è più semplice scappare rispetto a centri per minori). Gli approcci nei confronti della vittima, o della presunta tale, possono essere differenti. Se, infatti, le linee guida da seguire (quelle dettate dall'UNHCR e dal PNA) sono uguali per tutti, ognuno può relazionarsi alla vittima come meglio crede. Solitamente si racconta una storia, la cui protagonista (a cui Gilda Violato dà il nome di Joy) ripercorre a grandi linee il percorso che la donna appena sbarcata ha vissuto: l'obiettivo è quello di distruggere in minor tempo possibile il mondo emozionale della vittima, la quale probabilmente ha il sentore di essere stata raggirata ma non ne ha ancora la certezza. La presunta trafficata si comincia a domandare come sia possibile che un "bianco" possa conoscere la sua storia e iniziano perciò a cadere le prime barriere. Il primo incontro tra l'organizzazione e la persona vulnerabile avviene quindi così, in condizioni pessime, allo sbarco, direttamente sull'asfalto rovente, sotto al sole, di notte. Qui gli operatori approfittano di un primo cedimento della vittima per raccontarle anche il proseguimento della "storia di Joy", per farle capire che, contrariamente da quanto possa pensare, la sofferenza non è ancora finita. Questa volta la vittima spesso non vuole credere alle parole dell'operatore, perché vuole "vedere cosa c'è dopo", perché è stata manipolata dai trafficanti e non riesce ad andare oltre la realtà che essi hanno creato intorno a lei. A questo punto ci si può trovare di fronte a tre possibili scenari in cui la vittima:

1. Nonostante l'informativa (adeguata in base ai casi), decide di proseguire il viaggio;
2. vorrebbe aprirsi ma *non* può, perché l'accompagnatore l'osserva in ogni suo movimento e la tiene sotto controllo (in questo caso tutto sta nella bravura dell'operatore di leggere certi segnali);
3. richiede un colloquio nel quale poi si apre e accetta l'aiuto delle autorità.

Nei primi due casi è di rilevante importanza l'azione di informazione che fa l'OIM non solo in maniera orale allo sbarco ma anche in versione cartacea in varie lingue, così che il migrante possa in ogni momento riferirsi all'informativa e contattare l'organizzazione stessa o il Numero Verde Antitratta.

Nel terzo caso, invece, è necessario attivare immediatamente una macchina degna di occuparsi delle richieste d'aiuto, che preveda la partecipazione di una serie di operatori: essi devono allontanarla dai connazionali e trasferirla in altre strutture di accoglienza nel modo più veloce possibile, per evitare che ricada nelle mani dei criminali<sup>96</sup>.

---

<sup>96</sup> Gilda Violato, durante la sezione "Proteggere i diritti delle persone trafficate tra frontiere esterne e barriere domestiche" della Conferenza "Oltre la terra di mezzo3", svoltasi a Roma il 15 febbraio 2018.

L'azione dell'OIM nel contrasto alla tratta di esseri umani e tutela delle vittime è essenziale. Questa organizzazione dal 2006 svolge diverse attività nel campo e in particolare<sup>97</sup>:

- coopera con le autorità locali per l'identificazione e la protezione delle vittime di tratta;
- elabora strumenti di identificazione precoce e informazione specifica per le potenziali vittime;
- fornisce consulenza legale alle potenziali vittime;
- svolge formazione sull'identificazione precoce e la messa in protezione delle vittime, formazione rivolta agli operatori di centri di accoglienza per minori e adulti e al personale delle Questure a vario titolo coinvolto nella tratta di esseri umani;
- raccoglie dati in coordinamento con altre agenzie e organizzazioni per analizzarli in modo comparato nel tempo e tra i paesi;
- combatte il razzismo e la discriminazione contro i migranti<sup>98</sup>.

### 3.2 Ritorno in Nigeria delle vittime della tratta a fini sessuali

Si è parlato finora di come l'Italia affronta (o per lo meno tenta di affrontare) il problema della tratta di esseri umani a livello locale, ma per comprendere il fenomeno è importante anche vedere come questo viene affrontato nel paese di origine.

La Nigeria ratifica il Protocollo ONU sul traffico di esseri umani tra il 2000 e il 2001 e nel 2003 emana la normativa del *Trafficking in Persons (Prohibition) Law Enforcement Act*, legge federale che si applica a tutto il territorio nazionale<sup>99</sup>. Proprio sulla base di questa legge, si istituisce l'*Agenzia nazionale per la proibizione della tratta di persone e altre questioni collegate* (NAPTIP) che ha lo scopo di prevenire la tratta di esseri umani, aumentare la consapevolezza delle possibili vittime, organizzare il ritorno, reintegrare le vittime nella società<sup>100</sup>. Per quanto riguarda la questione del rimpatrio è importante la collaborazione con l'OIM – Nigeria che dal 2001, lavorando insieme a

---

<sup>97</sup> Cfr. Rapporto OIM 2017, *“La tratta di esseri umani attraverso la rotta del Mediterraneo Centrale: dati, storie e informazioni raccolte dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni”*, pp. 12-13

[https://italy.iom.int/sites/default/files/news-documents/RAPPORTO\\_OIM\\_Vittime\\_di\\_tratta\\_0.pdf](https://italy.iom.int/sites/default/files/news-documents/RAPPORTO_OIM_Vittime_di_tratta_0.pdf), pp. 13-19.

<sup>98</sup> Bartolini L., Violato G., Ufficio di coordinamento per il Mediterraneo dell'OIM, documento elaborato sulla base del Report *“Harrowing Journeys – bambini e giovani in viaggio attraverso il Mar Mediterraneo a rischio di tratta e sfruttamento”*, Roma, 29-30 gennaio 2018, illustrato durante la Conferenza *“Oltre le terre di mezzo3”*

[http://www.ontheroadonlus.it/cms/wp-content/uploads/2018/02/PPP\\_Bartolini\\_Violato.pdf](http://www.ontheroadonlus.it/cms/wp-content/uploads/2018/02/PPP_Bartolini_Violato.pdf).

<sup>99</sup> Dipartimento di Giurisprudenza - Human Rights and Refugee Law Legal Clinic, Nigeria Rapporto COI, 11 maggio 2018

<http://protezioneinternazionale.giur.uniroma3.it/wp-content/uploads/2018/05/Rapporto-COI-Nigeria-11-maggio-2018.pdf>, pag 44; Cfr. anche EASO – Country of Origin Information Report: Nigeria – Country Focus (2017) [https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/EASO\\_Country\\_Focus\\_Nigeria\\_June2017.pdf](https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/EASO_Country_Focus_Nigeria_June2017.pdf)

<sup>100</sup> *Ibidem*.

ONG locali<sup>101</sup>, si occupa dell'accoglienza delle vittime al ritorno e della reintegrazione delle stesse nella società nigeriana.

### 3.2.1 Il Rimpatrio

Il rimpatrio della vittima di tratta nel suo paese di origine può avvenire in due modi differenti:

- I. *Volontario*
- II. *Forzato (espulsione)*

Il primo caso è il più raro, infatti pochissime donne trafficate decidono volontariamente di rientrare in Nigeria se prima non hanno estinto il debito con i trafficanti o se non hanno guadagnato molti soldi. Questo perché si teme l'opinione della comunità, la rabbia e il rifiuto della loro famiglia; si ha paura degli effetti che la non estinzione del debito possa avere sulla propria vita e su quella dei suoi familiari<sup>102</sup>.

Il secondo caso è invece il più frequente e premette un accordo operativo (firmato nel 2012) per lo scambio di informazioni e la collaborazione nell'ambito della gestione delle frontiere tra il servizio Immigrazione nigeriano e Frontex, estendendosi anche ad altre autorità e agenzie nigeriane coinvolte in tali questioni, come le forze di polizia nigeriane e la NAPTIP. A seconda di come viene considerata la persona da rimpatriare il ritorno forzato prevede due modalità<sup>103</sup>:

- I. se riconosciuta come *vittima*, può optare per un programma di ritorno volontario assistito (RVA, non specifico per le vittime della tratta) attraverso l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM). Esse vengono portate in una struttura dove ricevono una somma in denaro per favorire la reintegrazione, anche se spesso non è sufficiente per ricostruire una vita autonoma;
- II. se riconosciuta semplicemente come *clandestina* non riceve alcuna assistenza al proprio ritorno in Nigeria e le autorità non vengono neanche avvisate del loro trasferimento.

La NAPTIP e altre ONG organizzano diversi rifugi disponibili per le vittime di tratta che, inoltre, possono usufruire di servizi in ambito legale, medico e psicologico, oltre a poter accedere ad

---

<sup>101</sup> ONG come il Committee for the Support of the Dignity of Woman (Cosudow) e Idia Renaissance.

<sup>102</sup> EASO, "Informazioni sui paesi di origine – Nigeria, la tratta di donne a fini sessuali", ottobre 2015, [https://www.ecoi.net/en/file/local/1305206/1226\\_1457689194\\_bz0415678itn.pdf](https://www.ecoi.net/en/file/local/1305206/1226_1457689194_bz0415678itn.pdf), p. 38

<sup>103</sup> *Ibidem*, pp. 38-39.

ospedali che cooperano con la NAPTIP in caso avessero necessità di sottoporsi a trattamenti particolari<sup>104</sup>.

Il problema principale è che le donne che rientrano nello Stato di appartenenza non vengono accolte in maniera positiva nel loro villaggio, ma tutt'altro: esse vengono emarginate dalla comunità e lasciate a sé stesse, senza possibilità di reintegrarsi e di farsi una nuova vita.

Chi torna, quindi, continua ad essere vittima di violenze psicologiche e fisiche, senza considerare il senso di frustrazione provato per aver “fallito” il proprio progetto migratorio, e maggiore è il periodo di “lavoro” trascorso in Europa, maggiore sarà la difficoltà che dovranno affrontare. Per queste ragioni, sono attive diverse procedure statali volte a proteggere le vittime. Tuttavia, la corruzione delle forze di polizia e la scarsità di mezzi economici, impediscono la loro corretta applicazione<sup>105</sup>. Per esempio, si sono riscontrati casi in cui donne costrette a prostituirsi venivano violate da parte delle forze dell'ordine all'arresto, se non costrette a dichiarare il falso sotto minaccia di umiliazione pubblica<sup>106</sup>.

C'è da considerare anche il fatto che l'assistenza fornita dalle ONG non può sostituirsi alle reti sociali, perciò alcune donne, nel momento in cui termina il servizio di assistenza, ricadono nella prostituzione, vista come unica possibilità di guadagno<sup>107</sup>.

### 3.2.2 Azione anti-tratta in Nigeria

#### NAPTIP – Agenzia nazionale per la proibizione della tratta di persone e altre questioni collegate

La NAPTIP ha iniziato nel 2017 una collaborazione con la Commissione Nazionale per i rifugiati, migranti e sfollati al fine di proteggere ulteriormente le vittime di tratta. Si occupa di<sup>108</sup>:

- prevenire ogni forma di sfruttamento grazie l'uso coordinato delle risorse nazionali per la prevenzione dei crimini e l'azione di controllo e contrasto;
- lottare contro la tratta di esseri umani e liberare le persone vulnerabili (in particolare donne e bambini) da trattamenti disumanizzanti, volti allo sfruttamento;
- garantire il recupero e un'efficace reintegrazione nella società.

---

<sup>104</sup> *Ibidem*, p. 45

<sup>105</sup> DIS, *Protection of victims of trafficking in Nigeria*, 2008, p. 35,

<https://www.nydanmark.dk/NR/ronlyres/BAD16BF3-A7C8-4D62-8334-DC5717591314/0/Nigeriatrafficking2007FINALpdf.pdf>.

<sup>106</sup> Nigeria Sex Workers Association, *Shadow Report on the situation of sex workers in Nigeria*, maggio 2017, p. 14 [https://www.nswp.org/sites/nswp.org/files/shadow\\_report\\_on\\_the\\_situation\\_of\\_sex\\_workers\\_in\\_nigeria\\_nigeria\\_sex\\_workers\\_association\\_-\\_2017.pdf](https://www.nswp.org/sites/nswp.org/files/shadow_report_on_the_situation_of_sex_workers_in_nigeria_nigeria_sex_workers_association_-_2017.pdf)

<sup>107</sup> Skilbrei, M.-L. & M. Tveit, *Facing return*, 2007,

[https://www.mensenhandelweb.nl/en/system/files/documents/04%20feb%202014/fafo\\_facing\\_return\\_0109.pdf](https://www.mensenhandelweb.nl/en/system/files/documents/04%20feb%202014/fafo_facing_return_0109.pdf), p. 58.

<sup>108</sup> Naptip, <http://www.naptip.gov.ng/>

Tale organizzazione non è però dotata di fondi adeguati, e spesso questo rende difficile l'effettivo raggiungimento degli obiettivi previsti<sup>109</sup>.

Nel periodo gennaio-settembre 2017, la NAPTIP ha salvato 1228 vittime della tratta, di cui 880 donne e bambine e 348 uomini e bambini<sup>110</sup>; nei primi quattro mesi del 2018 ne ha salvate 413 di cui 73 uomini e 384 donne (43,9% vittime di prostituzione)<sup>111</sup>.

Tuttavia, nonostante le finalità assistenzialistiche e la sua azione sul campo, in collaborazione con altri enti locali, la NAPTIP si rivela oggetto di critiche, dato che viene accusata di corruzione e di uso scorretto delle risorse finanziarie (anche se ad oggi non vi sono conferme ufficiali)<sup>112</sup>.

Oltre alla NAPTIP, ci sono anche molte altre organizzazioni non governative che forniscono assistenza nella reintegrazione delle vittime e svolgono campagne di sensibilizzazione per la lotta al fenomeno. Queste ONG, però, ricevono scarso sostegno, sono poco coordinate e non sempre in grado di fornire il sostegno specialistico di cui le vittime necessitano.

### **Altre ONG che operano in Nigeria**

---

Innanzitutto, si ha la *Edo State NGO Coalition Against Trafficking in Persons* (Encatip)<sup>113</sup>, che è formata da rappresentanti di sei organizzazioni:

- African Women Empowerment Guild (AWEG),
- Committee for Support of the Dignity of Women (Cosudow),
- Girls Power Initiative (GPI),
- Idia Renaissance,
- International Reproductive Rights Research Action Group (IRRRAG),
- National Council of Women Societies (NCWS)

---

<sup>109</sup>Dipartimento di Giurisprudenza - Human Rights and Refugee Law Legal Clinic, Nigeria Rapporto COI, 11 maggio 2018 <http://protezioneinternazionale.giur.uniroma3.it/wp-content/uploads/2018/05/Rapporto-COI-Nigeria-11-maggio-2018.pdf>, p. 44.

<sup>110</sup> Naptip, Data Analysis, [https://www.naptip.gov.ng/?page\\_id=120](https://www.naptip.gov.ng/?page_id=120).

<sup>111</sup> *Ibidem*.

<sup>112</sup> DIS, "Allegations against the National Agency for the Prohibition of Traffic in Persons (NAPTIP) and warnings against return to Nigeria", giugno 2010, <https://www.nyidanmark.dk/en-GB/Words-and-concepts/US/Asylum/Country-reports?anchor=1CECB87F06994C9688B1B371EAF54D32B>, pp. 8-9; Cfr. Anche il Rapporto EASO, "Informazioni sui paesi di origine – Nigeria, la tratta di donne a fini sessuali", ottobre 2015.

<sup>113</sup> Coalizione di ONG che lavora nello Stato di Edo per contrastare la tratta di persone dalla Nigeria ai paesi europei attraverso azioni di sensibilizzazione, soccorso e reinserimento delle vittime della tratta e delle donne tornate in Nigeria.

Tra le più note ONG in Nigeria, si ha quindi<sup>114</sup>:

- Committee for the Support of the Dignity of Women (Cosudow), Lagos

Che opera in stretta collaborazione con la NAPTIP in progetti di reinsediamento e inserimento; educazione per la prevenzione; protezione nei confronti di chi decide di uscire dalla prostituzione; aiuto nel rendere queste donne e ragazze autosufficienti;

- Girls' Power Initiative (GPI), Benin City
- Idia Renaissance, Benin City

Che offre servizi di sostegno per il rimpatrio volontario per garantire la reintegrazione nella società e di accoglienza agli aeroporti internazionali della Nigeria; servizi di inserimento lavorativo;

- International Reproductive Rights Research Action Group (IRRRAG), Benin City
- Women Aid Collective (WACOL), con sede in diversi Stati della Nigeria, ha attivato un numero verde di emergenza per le vittime;
- Women's Consortium of Nigeria (WOCON), Lagos

Che offre rifugio temporaneo a ragazze e donne in situazione di difficoltà; servizi di counselling e altre forme di terapia ed una educazione per aiutarle a condurre una vita migliore, con uno scopo nella società;

- Women Trafficking & Child Labour Eradication Foundation (Wotclef), Benin City

Che offre assistenza a giovani donne, ragazzi e ragazze vittime della tratta e del lavoro forzato; counselling psicosociale; cure mediche; indumenti; assistenza legale e strutture protette in cui soggiornare.

### **3.3 Ostacoli ad una effettiva lotta contro la tratta e tutela della vittima**

Nonostante il quadro giuridico di cui si è dotato lo Stato Italiano sia stato riconosciuto a livello internazionale come quello più avanzato e maggiormente efficace nel contrasto alla tratta e nella tutela delle vittime, l'attuazione in concreto non si è rivelata del pari adeguatamente sempre efficace e ha sollevato alcune critiche, in particolare si è riscontrato<sup>115</sup>:

---

<sup>114</sup> Elenco preso dal Rapporto EASO, *"Informazioni sui paesi di origine – Nigeria, la tratta di donne a fini sessuali"*, pp. 43-45. [https://www.ecoi.net/en/file/local/1305206/1226\\_1457689194\\_bz0415678itn.pdf](https://www.ecoi.net/en/file/local/1305206/1226_1457689194_bz0415678itn.pdf), ottobre 2015.

<sup>115</sup> Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, *"Relazione su mafie, migranti e tratta di esseri umani, nuove forme di schiavitù"*; relatrice: On. Dadone; approvata dalla commissione nella seduta del 4 dicembre 2017; Comunicata alle presidenze il 14 dicembre 2017 ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera o), della legge 19 luglio 2013 n. 87.; pp. 46-48, <http://www.camera.it/leg17/491?idLegislatura=17&categoria=023&tipologiaDoc=documento&numero=030&doc=pdf> el.

- *assenza di coordinamento normativo*, che impedisce l'effettiva individuazione dei singoli casi concreti – dato anche il debole confine tra fenomeni quali traffico, tratta, immigrazione clandestina;
- *mala gestione dei fondi*, ossia una non efficace attività amministrativa di gestione finanziaria dei progetti.

Gli ostacoli ad una lotta efficace sono quindi molteplici e alcuni di questi si possono trovare riassunti nel Rapporto OIM 2017<sup>116</sup>:

- *Il tempo a disposizione* allo sbarco o nei centri di prima accoglienza è insufficiente per permettere agli operatori dell'OIM<sup>117</sup> e alle diverse ONG di instaurare un rapporto di fiducia con le vittime. Esse infatti tendono a fidarsi maggiormente dei trafficanti connazionali, legate da vincoli di amicizia o parentela e dalla vicinanza culturale, piuttosto che degli operatori che tentano di avvicinarsi con loro. Molto spesso si rifiutano di credere alla realtà, vogliono “vedere cosa c'è dopo” e non danno ascolto agli operatori, manca la consapevolezza di essere vittima. È importante quindi che ci sia non solo informativa orale, attraverso un primo colloquio, ma anche e soprattutto scritta, così che in qualsiasi momento la persona acquisisca consapevolezza, essa possa contattare la Rete Nazionale Anti-tratta (numero verde), le Forze di polizia o l'OIM stesso.
- *Il legame tra vittime di tratta e trafficanti* che come abbiamo già detto si basa anche sull'appartenenza a una stessa cultura. Nella maggior parte dei casi entra in gioco anche il sentimento di *gratitudine* che le persone trafficate provano nei confronti di chi ha permesso loro di arrivare fino in Europa finanziando il viaggio e liberandole dalle *connection houses* libiche;
- *Il controllo che gli accompagnatori hanno sulle vittime* è il terzo ostacolo alla lotta che è dettato da:
  - Il rito Voodoo (anche se abolito nel 2018 non si hanno ancora notizie sull'effettiva influenza di questo cambiamento);
  - La gratitudine che spinge le vittime a pensare al fatto che ciò che subiscono sia solo il “giusto prezzo da pagare”;
  - L'immensità del debito;
- *Il senso di responsabilità verso la sua famiglia*:
  - Paura di ritorsione dei comportamenti “sbagliati” della vittima nei confronti dei familiari;
  - Il fatto che la famiglia della vittima conti su di lei per uscire dalla povertà;

---

<sup>116</sup> Rapporto OIM 2017, “*La tratta di esseri umani attraverso la rotta del Mediterraneo Centrale: dati, storie e informazioni raccolte dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni*”, pp. 20-30, [https://italy.iom.int/sites/default/files/news-documents/RAPPORTO\\_OIM\\_Vittime\\_di\\_tratta\\_0.pdf](https://italy.iom.int/sites/default/files/news-documents/RAPPORTO_OIM_Vittime_di_tratta_0.pdf).

<sup>117</sup> In principio organizzazione inter-governativa e dal 2016 agenzia collegata delle Nazioni Unite.

- La scarsa consapevolezza dello status di vittima.

### 3.3.1 Azioni dell'attuale Governo italiano

In aggiunta alle difficoltà elencate nel rapporto OIM, è necessario riflettere anche sulle scelte politiche che ostacolano l'applicazione coerente delle norme anti-tratta, entrando in contrasto con le misure previste per tutelare e proteggere la persona vittima della tratta e prevenire il fenomeno.

Tra queste scelte politiche vi è certamente l'entrata in vigore del Decreto Sicurezza e l'atteggiamento di chiusura del Governo italiano nei confronti di chi arriva con imbarcazioni nei pressi delle nostre coste. Azioni imputabili dal punto di vista della Costituzione e del Diritto Internazionale.

#### 3.3.1.1 Il decreto sicurezza e immigrazione

Il 27 novembre 2018 la camera ha convertito il Ddl 840/2018, il cosiddetto *decreto sicurezza e immigrazione*, in legge<sup>118</sup>. Per il Ministro dell'Interno Matteo Salvini questo va visto come “*Un passo in avanti per rendere l'Italia più sicura. Per combattere con più forza mafiosi e scafisti, per ridurre i costi di un'immigrazione esagerata, per espellere più velocemente delinquenti e finti profughi, per togliere la cittadinanza ai terroristi, per dare più poteri alle Forze dell'Ordine*”<sup>119</sup>. Tuttavia, il risultato del decreto sembra essere effettivamente tutt'altro, poiché “*invece di potenziare il sistema di accoglienza diffusa gestito dagli enti locali, che ha favorito, in questi anni, reali processi di inclusione per richiedenti asilo e titolari di protezione, si sceglie di rafforzare la logica emergenziale dei grandi centri che, oltre a non garantire alcuna integrazione, genera spesso, a causa dei pochi controlli, abusi e malversazioni*”, come sottolinea Fabiana Musicco, presidente (2018) dell'associazione Refugees Welcome<sup>120</sup>.

Per quanto riguarda gli effetti che il decreto Salvini ha sulle vittime di tratta, si noti che esso prevede in particolare<sup>121</sup>:

---

<sup>118</sup> Nella versione in cui è stato modificato e approvato dal senato il 7 novembre 2018 con 396 voti a favore.

<sup>119</sup> Articolo su La Stampa, “*Ok al decreto sicurezza. Salvini: «Il mio obiettivo è chiudere tutti i campi rom»*». Ecco tutte le novità”,

<https://www.lastampa.it/2018/09/24/italia/via-libera-al-decreto-sicurezza-salvini-combatteremo-mafiosi-e-scafisti-C2wt1NPSvjp6idW0io5R2L/pagina.html> , 24 settembre 2018.

<sup>120</sup> *Ibidem*.

<sup>121</sup> Camilli A., “*Cosa Prevede il Decreto Sicurezza e Immigrazione*”, Internazionale,

<https://www.internazionale.it/bloc-notes/annalisa-camilli/2018/11/27/decreto-sicurezza-immigrazione-cosa-prevede> , 27 novembre 2018.



- *L'abolizione della protezione umanitaria*

Come si è visto in precedenza, prima della conversione in legge del decreto, la questura poteva rilasciare un permesso di soggiorno per motivi umanitari a chi presentasse seri motivi di carattere umanitario o chi fuggisse da situazioni di conflitti, disastri ambientali o altri eventi gravi in paesi Terzi. Inoltre, chi tra questi cittadini stranieri non poteva essere espulso dato il pericolo di incorrere in *persecuzioni* nel paese di origine o di essere nuovamente vittime di *sfruttamento lavorativo o tratta*, aveva il diritto ad un permesso con caratteristiche differenti, la durata variava da 6 mesi a 2 anni ed era rinnovabile. Con l'entrata in vigore del decreto la protezione umanitaria viene sostituita da un *permesso di soggiorno per alcuni "casi speciali"*, ossia per categorie di persone quali: vittime di violenza domestica o grave sfruttamento, persone necessitanti di cure mediche, chi si trova in una situazione di "contingente eccezionale di calamità". Questo tipo di permesso dura due anni e *non* può essere rinnovato.

Con l'eliminazione della protezione umanitaria restano quindi esclusi tutti coloro che, in caso di rimpatrio, rischiano trattamenti disumani e degradanti o semplicemente non possono accedere a libertà democratiche (garantite dalla costituzione italiana<sup>122</sup>);

- *Restrizione del sistema di accoglienza*

Il SPRAR, viene limitato solamente a chi è *già* titolare di protezione internazionale o ai minori stranieri non accompagnati, gli altri richiedenti asilo saranno accolti dai CAS e dai CARA. Perciò chi ha ottenuto in precedenza un permesso di soggiorno per motivi umanitari non può più rimanere nei centri di prima accoglienza, ma non può neanche essere collocato in quelli dedicati alla seconda accoglienza (SPRAR), appunto perché non titolare di protezione internazionale;

- *l'istituzione dell'elenco dei paesi di origine sicuri e la procedura per la domanda di protezione internazionale manifestatamente infondata*

Chi proviene da paesi di origine considerati sicuri dovrà dimostrare di avere gravi motivi che giustificano la sua richiesta di asilo e la sua domanda sarà esaminata in maniera accelerata. La domanda viene poi considerata "manifestatamente infondata" quando il richiedente: fa dichiarazioni incoerenti; dà informazioni false sul suo vissuto; presenta documenti falsi; non fa domanda di asilo nell'immediato, allo sbarco etc., introducendo una forte discrezionalità nell'esame delle domande (come afferma il Cir).

---

<sup>122</sup> Secondo l'art. 10 della Costituzione Italiana, "L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, *al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. [...]*".

Oltre all'elaborazione del decreto, ci sono certamente altre azioni dell'attuale governo italiano che portano a fare un passo indietro in quanto a politiche di immigrazione e protezione dei diritti umani.

### **3.3.2 Urgente necessità di un approccio focalizzato sui diritti umani**

Alla vigilia della riscrittura di un 2° Piano d'Azione Nazionale sulla tratta, l'associazione *On the Road – Onlus*, invita a riflettere su alcuni nodi dell'attualità e sulla direzione verso cui bisognerebbe rivolgersi per attuare un effettivo cambiamento (al positivo)<sup>123</sup>.

Innanzitutto, i dati ISPI mostrano come le persone irregolari e fuori dai sistemi di protezione in Italia rischiano di aumentare di circa 110/120.000 unità nei prossimi due anni, arrivando a numeri come 600.000 persone irregolari sul territorio. Persone vulnerabili, potenziali vittime della criminalità organizzata, favorita anche dalle numerose mafie presenti ancora nel nostro Paese.

Sul piano politico-istituzionale è sempre più semplice, invece, sentir parlare di barriere, muri, imposizioni, controlli, identificazioni e rimpatri che poco guardano alla sicurezza delle vittime. Inoltre, la scarsa applicabilità dell'art. 18 in passato, dovuta ad una considerazione giuridica della persona come vittima di reato, piuttosto che come titolare di diritti, fa sì che l'ingiustizia da loro subita non venga considerata fino in fondo.

Per questo bisogna dirigersi verso una prospettiva inclusiva, colmando l'assenza di strategie, metodologie e strumenti in relazione alle forme di tratta, superando il localismo e la logica ancora univocamente progettuale (e non di servizi), ma soprattutto mirando ad un coordinamento delle ONG e dei paesi (di destinazione, transito e origine) grazie anche alla condivisione di dati e scambio di pratiche virtuose a livello internazionale.

Tuttavia, il fulcro della situazione sta nell'approccio erroneo che si ha nei confronti della materia. Si dovrebbe partire dalla consapevolezza che i diritti dei migranti non sono "concessi", ma sono diritti che appartengono loro in quanto esseri umani; diritti che devono essere protetti e garantiti dallo stato italiano, come da Costituzione. Combattere il trafficking non significa dover cacciare le persone ma, al contrario, dovrebbe essere una strategia di diritti di accoglienza e solidarietà<sup>124</sup>.

---

<sup>123</sup> Castelli V., "Oltre gli scenari consueti della tratta di esseri umani", articolo pubblicato sul sito dell'associazione On the Road Onlus, 15 gennaio 2019,

<http://www.ontheroadonlus.it/news/articoli/oltre-gli-scenari-consueti-della-tratta-di-esseri-umani/>.

<sup>124</sup> Intervento di Maria Grazia Giammarico, relatrice speciale ONU sulla tratta di esseri umani, durante la conferenza *Oltre le terre di mezzo3*, svoltasi a Roma il 15 febbraio 2018.

Ancora oggi si fa fatica a integrare questa prospettiva, si fa fatica ad accettare che il migrante sia un *soggetto di diritti*, non “una persona che oscilla tra statuto di irregolarità e statuto della vittima priva di qualunque possibilità di autodeterminarsi”<sup>125</sup>.

Per una svolta definitiva, conclude l'intervento alla conferenza Maria Grazia Giammarico, è necessaria prima di tutto la volontà da parte del governo di agire attraverso strategie volte alla tutela del singolo che prevedano, tra le altre cose, una collaborazione per attuare una politica di prevenzione e protezione coordinata con i paesi di origine e transito.

---

<sup>125</sup> *Ibidem.*

## Conclusione

---

Nel corso dell'elaborato si è evidenziato più volte come la tratta di esseri umani sia un fenomeno complesso e in continua evoluzione. Di conseguenza anche la normativa e le politiche volte a contrastare il fenomeno devono svilupparsi e adeguarsi ai cambiamenti per poter garantire un'efficace lotta. Individuare le caratteristiche del fenomeno che lo rendono tale è quindi stato necessario per poterlo distinguere da altri fenomeni simili con cui entra inevitabilmente in contatto e con cui molto spesso si confonde. Tuttavia, si è notato che se in termini teorici e giuridici non risulta particolarmente difficile inquadrare il fenomeno della tratta e pensare ad azioni mirate per un miglioramento degli strumenti disponibili, nella prassi ci si ritrova spesso davanti a diverse problematiche che complicano l'effettivo contrasto al crimine.

Così il primo capitolo – che si limita a mostrare la normativa internazionale, europea e italiana esistente – ha la funzione di delineare le linee generali del fenomeno che, nonostante le molteplici forme che questo può assumere (in base all'origine e all'età delle vittime, al tipo di sfruttamento, alle modalità di trasporto e così via) sono alla base di ogni modello di tratta.

Data la portata del fenomeno, si è ritenuto poi necessario prendere in analisi un caso specifico, ossia quello della rotta delle donne nigeriane in Italia, focalizzandosi soprattutto sulla figura della vittima. Nel secondo capitolo, infatti, si ripercorre il tragitto delle vittime attraverso la testimonianza di Blessing e si analizza il mutamento della rotta nel corso degli ultimi anni; mentre nel terzo si illustrano nel concreto alcuni strumenti che in Italia e in Nigeria garantiscono (o almeno *dovrebbero garantire*) la tutela, l'accoglienza e l'assistenza della vittima e mirano alla prevenzione del fenomeno.

Le conclusioni a cui si è giunti nel corso della ricerca sono state diverse e per questo è bene riassumerle come segue.

Innanzitutto, si è visto che nonostante ci sia differenza tra il fenomeno della tratta, quello del traffico e quello dell'immigrazione clandestina, questi nella pratica vengono molto spesso confusi, rendendo difficile un'adeguata protezione delle vittime.

Il problema della definizione di un'adeguata azione anti-tratta dipende però anche da altri fattori. Attraverso l'analisi dell'evoluzione della rotta nigeriana in seguito agli sconvolgimenti della Primavera Araba, per esempio, si è avuta la conferma di come il fenomeno sia fortemente influenzato dal contesto internazionale e di come gli itinerari e le dinamiche interne delle organizzazioni criminali si riadattino in base alle esigenze del momento. Per questo si rivela necessario attuare una politica di coordinamento con il paese di origine, così da poter tenere meglio sotto controllo le attività criminali. Tuttavia, alla base delle azioni delle ONG, OI, OG, delle forze dell'ordine e degli enti che si occupano di tratta in Nigeria, vi è un radicato fenomeno di corruzione che impedisce l'applicazione effettiva

delle norme volte a punire i criminali da una parte e a tutelare le vittime dall'altra. Anche in Italia d'altronde la scarsa applicazione delle norme (come quella descritta nell'art. 18 del TU riguardante il permesso di soggiorno) in aggiunta all'introduzione del decreto sicurezza e immigrazione nel novembre 2018, rende problematica la lotta alla tratta.

Quindi, come si è già detto, più che sul piano teorico e normativo, la difficoltà nel contrastare il fenomeno della tratta degli esseri umani emerge nella prassi. Questo è dettato anche dagli elementi generali che caratterizzano la condizione psico-fisica della vittima trafficata in Italia, come il legame con i trafficanti, la diffidenza nei confronti di "uomini bianchi" e la fiducia, invece, riposta nei connazionali, il sentimento di gratitudine verso la *maman*, la mancanza di consapevolezza della condizione in cui la vittima stessa si trova, il senso di responsabilità verso la famiglia, la vergogna provata nel caso di rimpatrio, la paura di mettere a rischio la propria vita e quella dei familiari per colpa di un'ipotetica violazione del rito *juju* e del non pagamento del debito.

L'ultimo paragrafo del terzo capitolo, infine, porta a riflettere su quale sia la direzione verso cui si sta andando, in base anche alle modifiche apportate dal decreto sicurezza e all'atteggiamento di chiusura verso l'esterno dell'attuale governo. Si parla di mancanza di coordinazione e collaborazione tra paesi d'origine, transito e destinazione; di una scarsa considerazione della sicurezza delle persone che sbarcano, o tentano di sbarcare, in Italia; della necessità di rivoluzionare l'approccio con il quale si affrontano certe tematiche.

Infatti, bisognerebbe sradicare la concezione della vittima come "persona incapace di autodeterminarsi" e invece portare avanti l'idea che essa sia *soggetto di diritti*, in grado di risollevarsi dalla condizione in cui si trova se adeguatamente aiutata, per mezzo di strategie basate sulla solidarietà, accoglienza e integrazione, non di certo sull'esclusione e il rifiuto.

## Abstract

---

Talking about slavery could be unusual in the contemporary European society, based on principles such as freedom, political, social and civil rights, but this phenomenon still exists, and it is more widespread than it could be thought. This “*modern slavery*” arises in different shapes, such as prostitution (which is considered the third most lucrative market in the world, after arms and drugs), begging, forced labour, and it happens plain to all. The main issue is that often this phenomenon is not taken into consideration as it should be, also because it is known just as a part of the *illegal immigration*. In fact, this last one represents an important question that characterizes the current European debate.

Therefore, this thesis attempts to analyse and explain the *trafficking in persons* by illustrating the phenomenon’s fundamental elements that distinguish it from others similar one (like *smuggling* and *illegal immigration*); defining it from a juridical point of view and focalizing the attention to the victim’s condition. The aim is to underline the distance between what theory affirms and what it could be observed and discussing the difficulties that obstacle an efficient fight against trafficking.

The International, European and Italian legal framework evolution is briefly described in the first chapter. Many Conventions came in succession during the XX century but one of the most important was the *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children*, supplementing the *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (2000), in which *trafficking* is defined and separated from *smuggling* concerning the purpose, the process and the people involved. In fact, *trafficking* aims at the victims’ *exploitation* using *coercion* and creating a *strong bond* between traffickers and trafficked.

Nevertheless, a specific case has to be taken into consideration in order to better understand the phenomenon and its seriousness. For this reason, the second chapter is focalised on the Nigerian women route. The victim’s itinerary is described – thanks to the testimonies – from the *recruitment* in Nigeria to the disembarkation in Italy, passing through Niger and Libya. That is to underline the “*vulnerabilisation*” and “*dehumanisation*” process which involves these women, who are victims of psychological and physical violence throughout the trip. Furthermore, it is also described the evolution of this route after Arab Spring’s rebellions, protests and uprisings in 2011 that influenced some criminal organisations dynamics.

At this point, the third chapter puts the focus on what happens to the victims from the disembarkation. The main aim is to illustrate the Italian assistance and reception systems, and on the other hand the possibility of a prevention action as well as reintegration in Nigeria.

In the first part of the chapter it is analysed the *Piano Nazionale d'Azione contro la tratta (PNA), 2016-2018*, with its *Referral* mechanism, and the OIM action at the disembarkation and at assisted voluntary return (AVR). At the same time, it is important to figure out the situation in the repatriation country, in this case the Nigeria. When the victims are repatriated, they have the possibility to receive assistance from local ONG, such as NAPTIP.

In the second (and last) part of the chapter, weak points and difficulties are highlighted in order to understand which obstacles should be overcome to have an incisive fight against *trafficking*.

In conclusion, the phenomenon of *trafficking in Persons* is complex and constant evolution, so that legal framework and directives struggle to deal with complications and to elaborate a strong strategy.

Firstly, even if from a juridical point of view this phenomenon is well defined, actually it is difficult to separate it from others, and often this confusion does not allow the realisation of a suitable victim's protection. That is also because of the international context influence, as shown in the case of Arab Spring. For these reasons, a coordinated policy between Country of origin and Country of destination is necessary. Nevertheless, in Nigeria the phenomenon of corruption is largely spread and the funds destined in order to give help to the victims are often used for other issues. Also in Italy, even if there is a developed assistance, reception and prevention system, laws and procedures are often not respected.

Secondly, the psycho-physical victims conditions represent another actual issue which has not to be underestimated. Therefore, the bond between the trafficker and the trafficked; the fact that a vulnerable person trust people from the same country more than a "white man"; the feeling of gratitude for the *maman* and of responsibility for the family; the lack of awareness; the fear of the *juju* violation consequences and so on make the situation even more complex.

Finally, in the last part concerns a reflection about how policies are evolving in Italy, considering the most recent *security and immigration decree* and the current Government's closure attitude towards migrants. Moreover, there is no efficient coordination and collaboration between Country of origin, transit and destination and it is necessary to revolutionise the way this phenomenon (the *trafficking*) is approached.

To sum up, the idea of trafficked people as unable to define themselves urge to be changed: the victim is a *subject of rights* who can get out of this difficult situation if properly assisted, thanks to strategies based on solidarity, reception and integration and not on exclusion and rejection.

## Bibliografia

---

BALDONI E., “*Racconti di trafficking. Una ricerca sulla tratta delle donne straniere a scopo di sfruttamento sessuale*”, Franco Angeli, Milano, 2007.

BALLONI A., BISI R., SETTE R., “*Principi di criminologia applicata. Criminalità, controllo, sicurezza*”; Edizioni Wolters Kluwer, CEDAM, 2015.

BERRETTA L., BONDÌ L., DE MASI F., ESPOSITO F., FESTAGALLO F., GARGANO O., QUINTO C. R. (a cura di), “*INTER/ROTTE. Storia di Tratta, Percorsi di Resistenze*”, BeFree Cooperativa Sociale contro Tratta, Violenze, Discriminazioni; Roma, aprile 2016.

BOIARDO M., MONTORFANO S. (a cura di) “*Vite di strada. La prostituzione nigeriana e albanese*”, con la collaborazione di BOZZINI I., CUPANI M., DELL’ACQUA F., DONATI M., GREPPI L., NEGRI A., OMODEO ZORINI E., RAMADORI A., ROSSETTI R.; Associazione Lule, 1999.

FACHILE S., NICODEMI F., NIBALI CONTI M., ALTERI G. (a cura di), “*La Tratta di persone in Italia. Volume 2: Le norme di tutela delle vittime e di contrasto alla criminalità*”, Franco Angeli; Milano, 2007.

FREZZA F., PACE N.M., SPIEZA F., “*Il Traffico e lo sfruttamento di esseri umani*”, Giuffrè Editore, Milano 2002.

OKOEDION B., con POZZI A., “*Il coraggio della libertà – una donna uscita dall’inferno della tratta*”, Paoline editore, 2017.

ROMANI P., “*Il ruolo della criminalità organizzata nel traffico degli esseri umani*”, in F. Carchedi (a cura di), “*Prostituzione migrante e donne trafficate. Il caso delle donne albanesi, moldave e rumene*”, Franco Angeli, Milano, 2004.



## Sitografia

---

AWARE MIGRANTS, <http://awaremigrants.org/country/nigeria>.

BRAIMAH T.S., “*Sex Trafficking in Edo State, Nigeria*”, [http://www.academia.edu/21844231/HUMAN\\_TRAFFICKING\\_IN\\_NIGERIA\\_CASESTUDY\\_EDO\\_STATE](http://www.academia.edu/21844231/HUMAN_TRAFFICKING_IN_NIGERIA_CASESTUDY_EDO_STATE). 2013.

CAIFFA P., “*Tratta: dalla Nigeria una speranza per le vittime. L’Oba vieta il maleficio juju che soggioga le ragazze*”, SIR – Servizio informazione religiosa, <https://agensir.it/mondo/2018/03/20/tratta-dalla-nigeria-una-speranza-per-le-vittime-loba-vieta-il-maleficio-juju-che-soggioga-le-ragazze/?fbclid=IwAR3koQ-DrT3re1nVKAJOIo5OZaid-H0kMfrPP5QB45t6p0elVsx0xWZUW30>, 20 marzo 2018.

CAMERA DEI DEPUTATI, “*La tratta di esseri umani – quadro normativo e statistiche*”, [http://www.camera.it/leg17/561?appro=la tratta di esseri umani quadro normativo e statistiche](http://www.camera.it/leg17/561?appro=la%20tratta%20di%20esseri%20umani%20quadro%20normativo%20e%20statistiche) (ultimo accesso: 28 novembre 2018).

CAMILI A., “*Cosa Prevede il Decreto Sicurezza e Immigrazione*”, Internazionale, <https://www.internazionale.it/bloc-notes/annalisa-camilli/2018/11/27/decreto-sicurezza-immigrazione-cosa-prevede>, 27 novembre 2018.

CASTELLI V., “*Oltre gli scenari consueti della tratta di esseri umani*”, articolo pubblicato sul sito dell’associazione On the Road Onlus, <http://www.ontheroadonlus.it/news/articoli/oltre-gli-scenari-consueti-della-tratta-di-esseri-umani/>, 15 gennaio 2019.

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA, “*La tratta di esseri umani e le sue implicazioni per la sicurezza della Repubblica*”, Relatore Sen. Francesco Rutelli, approvata nella seduta del 29 aprile 2009, <http://www.parlamento.it/application/xmanager/projects/parlamento/file/repository/commissioni/bicamerale/COMITATO%20SICUREZZA/34-2.pdf>.

COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, Comunicazione al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - *La strategia dell’UE per l’eradicazione della tratta degli esseri umani (2012-2016)* – COM (2012) 286 final, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0286>.

COMMISSIONE EUROPEA, “Migrations and Home Affairs” – *Trafficking in human beings*, [https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/trafficking-in-human-beings\\_en](https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/trafficking-in-human-beings_en), (ultimo accesso 24 novembre 2018).

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE, “*Relazione su mafie, migranti e tratta di esseri umani, nuove forme di schiavitù*”; relatrice: On. Dadone; approvata dalla commissione nella seduta del 4 dicembre 2017; Comunicata alle presidenze il 14 dicembre 2017 ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera o), della legge 19 luglio 2013 n. 87, <http://www.camera.it/leg17/491?idLegislatura=17&categoria=023&tipologiaDoc=documento&numero=030&doc=pdfel>.

DIS, “*Allegations against the National Agency for the Prohibition of Traffic in Persons (NAPTIP) and warnings against return to Nigeria*”, giugno 2010, <https://www.nyidanmark.dk/en-GB/Words-and-concepts/US/Asylum/Country-reports?anchor=1CECB87F06994C968B1B371EAF54D32B>

DIS, *Protection of victims of trafficking in Nigeria*, <https://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/BAD16BF3-A7C8-4D62-8334-DC5717591314/0/Nigeriatrafficking2007FINALpdf.pdf>, 2008.

EASO, “*Informazioni sui paesi di origine – Nigeria, la tratta di donne a fini sessuali*”, [https://www.ecoi.net/en/file/local/1305206/1226\\_1457689194\\_bz0415678itn.pdf](https://www.ecoi.net/en/file/local/1305206/1226_1457689194_bz0415678itn.pdf), ottobre 2015.

EASO, “*Country of Origin Information Report: Nigeria – Country Focus*”, [https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/EASO\\_Country\\_Focus\\_Nigeria\\_June2017.pdf](https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/EASO_Country_Focus_Nigeria_June2017.pdf), 2017.

HUMAN RIGHTS AND REFUGEE LAW LEGAL CLINIC, Dipartimento di Giurisprudenza, *Nigeria – Rapporto COI*, - <http://protezioneinternazionale.giur.uniroma3.it/wp-content/uploads/2018/05/Rapporto-COI-Nigeria-11-maggio-2018.pdf>, 11 maggio 2018.

La Stampa, “*Ok al decreto sicurezza. Salvini: «il mio obiettivo è chiudere tutti i campi rom». Ecco tutte le novità*”, <https://www.lastampa.it/2018/09/24/italia/via-libera-al-decreto-sicurezza-salvini-combatteremo-mafiosi-e-scafisti-C2wt1NPSvjp6idW0io5R2L/pagina.html>, 24 settembre 2018.

NAPTIP, <http://www.Naptip.gov.ng/>, (ultimo accesso: 18 gennaio 2019).

NAPTIP, Data Analysis, [https://www.Naptip.gov.ng/?page\\_id=120](https://www.Naptip.gov.ng/?page_id=120), (ultimo accesso: 29 gennaio 2019).

NICODEMI F., “*Le vittime della tratta di persone nel contesto della procedura di riconoscimento della protezione internazionale. Quali misure per un efficace coordinamento tra i sistemi di protezione e assistenza?*”, Fascicolo n. 1/2017 - Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, <https://docplayer.it/67890007-Diritto-immigrazione-e-cittadinanza-fascicolo-n-1-2017.html>, 2017.

NIGERIA SEX WORKERS ASSOCIATION, “*Shadow Report on the situation of sex workers in Nigeria*”, [https://www.nswp.org/sites/nswp.org/files/shadow\\_report\\_on\\_the\\_situation\\_of\\_sex\\_workers\\_in\\_nigeria\\_nigeria\\_sex\\_workers\\_association\\_-\\_2017.pdf](https://www.nswp.org/sites/nswp.org/files/shadow_report_on_the_situation_of_sex_workers_in_nigeria_nigeria_sex_workers_association_-_2017.pdf), maggio 2017.

OIM, Rapporto 2017, “*La tratta di esseri umani attraverso la rotta del Mediterraneo Centrale: dati, storie e informazioni raccolte dall’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni*”, [https://italy.iom.int/sites/default/files/news-documents/RAPPORTO\\_OIM\\_Vittime\\_di\\_tratta\\_0.pdf](https://italy.iom.int/sites/default/files/news-documents/RAPPORTO_OIM_Vittime_di_tratta_0.pdf).

OIM, UNICEF, Rapporto sul movimento dei bambini e dei giovani attraverso il Mediterraneo e il rischio di essere trafficati e fruttati, “*Harrowing Journeys – Children and youth on the move across the Mediterranean Sea, at risk of trafficking and exploitation*”, [https://www.unicef.it/Allegati/Harrowing\\_Journeys\\_Children\\_and\\_youth\\_on\\_the\\_move\\_across\\_the\\_Mediterranean.pdf](https://www.unicef.it/Allegati/Harrowing_Journeys_Children_and_youth_on_the_move_across_the_Mediterranean.pdf), settembre 2017.

On The Road – Onlus, “*Conferenza Internazionale sulla tratta di esseri umani – Oltre le terre di mezzo3*” <http://www.ontheroadonlus.it/risorse/materiali-conferenza-internazionale-sulla-tratta-esseri-umani/>, 2018.

Pathfinders Justice Initiative, <http://pathfindersji.org/nigeria-human-trafficking-factsheet/>, (ultimo accesso: 26 gennaio 2019).

Relazione Illustrativa, documenti della camera, [http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0051\\_F001.pdf&leg=XVII](http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0051_F001.pdf&leg=XVII).

SIRIT, Sito dell’osservatorio interventi tratta, “*La tratta in Italia*”, <http://www.osservatoriointerventitratta.it> (ultimo accesso: 28 novembre 2018).

SKILBREI M.-L., TVEIT M., “*Facing return*”, [https://www.mensenhandelweb.nl/en/system/files/documents/04%20feb%202014/fafo\\_facing\\_return\\_0109.pdf](https://www.mensenhandelweb.nl/en/system/files/documents/04%20feb%202014/fafo_facing_return_0109.pdf), 2007.

TAUB B., “*The Desperate Journey of a Trafficked Girl*”, The New Yorker, Stati Uniti, <https://www.newyorker.com/magazine/2017/04/10/the-desperate-journey-of-a-trafficked-girl>, 10 aprile 2017.

TORRISI C., “*Dalla Nigeria a Catania, il percorso delle vittime di tratta*”, <https://openmigration.org/analisi/dalla-nigeria-a-catania-il-percorso-delle-vittime-di-tratta/>, 28 settembre 2017, (Ultimo accesso: 22 dicembre 2018).

UNICRI, “*Trafficking of Nigerian Girls in Italy (2010)*”, [http://www.unicri.it/services/library\\_documentation/publications/unicri\\_series/trafficking\\_nigeria-italy.pdf](http://www.unicri.it/services/library_documentation/publications/unicri_series/trafficking_nigeria-italy.pdf).

UNHCR, “*L’identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral Linee Guida per le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale*”, <https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2017/09/Vittime-di-tratta-Linee-guida-compresso.pdf> (2017).

UNODC, “*Global Report on Trafficking in Persons (2016)*”, [http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2016\\_Global\\_Report\\_on\\_Trafficking\\_in\\_Persons.pdf](http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2016_Global_Report_on_Trafficking_in_Persons.pdf).

UNTC – United Nations Treaty Collection, <https://treaties.un.org/>, (ultimo accesso 24 Novembre 2018).

## **Riferimenti normativi (in ordine cronologico)**

---

### ❖ **Normativa Internazionale**

- *Accordo Internazionale per assicurare una protezione efficace contro il traffico criminale conosciuto sotto il nome di tratta delle bianche*, entrato in vigore nel 1905;
- *Convenzione Internazionale per la repressione della tratta di esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione altrui*, entrata in vigore nel 1951;
- *Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini*, Palermo, adottato nel 2000, entrato in vigore il 25 dicembre 2003;
- *Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via area*, Palermo, 2000;

### ❖ **Normativa Europea**

- *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea* (2000/C 364/01);
- *TFUE – Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea*, da ultimo modificato dall'articolo 2 del trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008;
- *Decisione Quadro del Consiglio 2002/269/GAI sulla lotta alla tratta degli esseri umani*, pubblicata nella G.U.C.E. 1° agosto 2002, n. L 203. Entrata in vigore l'1° agosto 2002;
- *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani*, Varsavia, 16 maggio 2005, entrata in vigore il 1° febbraio 2008;
- *Direttiva UE 2004/81/CE riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di Paesi Terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti*;
- *Direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime*;
- *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea* (art. 5.3)
- *Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea* (artt. 79, 83)

## ❖ Normativa Nazionale

- *Decreto legislativo n. 286 del 1998 (art. 18 e art 18bis sul permesso di soggiorno)*
- *Legge n. 228 del 2003, Misure contro la tratta di persone, modifica gli artt. 600, 601, 602 del codice penale;*
- *Legge n. 108 del 2010, Ratifica della Convenzione di Varsavia, inserisce l'art. 602bis;*
- *Decreto legislativo n. 24 del 2014, Attuazione della Direttiva 2011/36/UE;*
- *Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica, La tratta di esseri umani e le sue implicazioni per la sicurezza della Repubblica, Relatore sen. Francesco Rutelli, approvata nella seduta del 29 aprile 2009;*
- *Piano Nazionale Anti-tratta (2016 – 2018), adottato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 26 febbraio 2016;*
- *Allegato 1 al PNA, Meccanismo Nazionale Referral per le persone trafficate in Italia;*
- *Allegato 2 al PNA, Linee guida per la definizione di un meccanismo di rapida identificazione delle vittime di tratta e grave sfruttamento,*
- *D.Lgs 840/2018, Decreto Sicurezza e Immigrazione.*